


**Prevenzione e presa
in carico di situazioni
di maltrattamento e abuso
nell'infanzia e nell'adolescenza**

Percorsi operativi
aggiornamento 2012



Lions Club Genova Ducale



Comune di Genova



Azienda Sanitaria Locale 3 genovese



Ufficio Regionale Scolastico

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

Convenzione sui diritti del fanciullo,
New York, 20 novembre 1989, Art 19, comma 1

5 Presentazioni**Capitolo I**

- 9 Quadro del fenomeno
- 9 Caratteristiche
- 9 Definizioni di maltrattamento
- 10 Forme specifiche di maltrattamento

Capitolo II

- 13 **Percorsi operativi**
- 13 Indicatori di maltrattamento/abuso
- 14 Patologia delle cure
- 16 Maltrattamento fisico
- 18 Maltrattamento psicologico
- 19 Violenza assistita
- 20 Abuso sessuale
- 21 Indicatori nel comportamento dei genitori maltrattanti
- 22 Fattori di rischio e protettivi
- 24 **Attività di contrasto**
- 25 Dal sospetto di maltrattamento/abuso alla segnalazione
- 28 Indicazioni per le comunicazioni formali

Capitolo III

- 29 **Schede informative su servizi e risorse**
- 29 Comune di Genova
- 29 Servizi Sociali Ambiti Territoriali Sociali (ATS)
- 34 Progetto "Arianna. Contrasto alla violenza all'infanzia e all'adolescenza"
- 37 Servizi ai bambini 0/6 anni: nidi e scuole dell'infanzia

- 39 **Azienda Sanitaria 3 Genovese**
- 39 Struttura Complessa Assistenza Consultoriale (SCAC)
- 45 Ce M.A - Centro Sovradistrettuale sulla presa in carico di bambini, adolescenti e donne vittime di maltrattamento e abuso
- 46 Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
- 49 Pediatria di famiglia

- 51 Istituzioni scolastiche
- 53 Autorità Giudiziaria
- 57 Forze dell'Ordine
- 60 UNICEF
- 62 Telefono Azzurro
- 65 Garante Regionale per l'Infanzia

Allegati

- 66 Appendice Normativa
- 110 Indirizzi in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori della Regione Liguria
- 117 Indicatori di maltrattamento
- 118 Scheda di segnalazione
- 120 Protocollo di intesa tra il Comune di Genova e la USL 3 Genovese “Casi nuovi in cui emerge un sospetto di abuso sessuale”

- 125 **Bibliografia**

“Maxima debetur puero reverentia” scriveva nel I secolo dopo Cristo il poeta latino Giovenale, spettatore della incipiente corruzione della Roma Imperiale e nostalgico degli austeri costumi dell'epoca repubblicana.

Esortazione che indica l'attenzione e la preoccupazione di una grande civiltà per la tutela della fanciullezza/adolescenza nonostante le gravi contraddizioni che caratterizzano quell'epoca in tema morale e culturale.

Il problema è di sempre. Ne troviamo riscontro in molte tradizioni e letterature sia in Occidente che in Oriente.

Una parola definitiva in proposito è la consuetudine e testimonianza cristiana. Il Cristo dei Vangeli, infatti, solitamente incline alla tolleranza e al perdono, in una sola occasione dimostra una severità assoluta, senza remissione, verso gli autori di scandalo dato ai più piccoli e indifesi: “...chiunque scandalizzi uno di questi piccoli... meglio sarebbe per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse precipitato nel mare” (MT 18-6). Continuità, dunque, storica ed etica.

The International Association of Lions Clubs, in tutto il mondo ha come ruolo tradizionale, come motivo fondante, la solidarietà verso i più deboli, verso chi ha bisogno e non riesce nel suo ambito sociale a far valere e rispettare il suo diritto a una vita dignitosa e sicura.

Per questo motivo, a seguito dei contatti con i funzionari del Comune di Genova che si occupano del settore, il Lions Club Genova Ducale, che mi onoro di rappresentare, ha voluto condividere questa iniziativa che non esito a definire nobile ed essenziale.

Si tratta della salvaguardia dell'infanzia e dell'adolescenza che sono anche oggi esposte a pericoli gravissimi.

Tutti abbiamo sotto gli occhi le cronache agghiaccianti di maltrattamenti e abusi compiuti su giovanissimi. Sono i nostri figli, i nostri nipoti, per cui non possiamo non impegnarci per impedire una deriva moralmente devastante.

La civiltà occidentale, che va fiera ed orgogliosa delle sue conquiste tecnologiche, ha il dovere di impegnarsi con forza di fronte a storture aberranti come la pedofilia che spunta in ogni dove nella vita quotidiana, attraverso i media, internet e tutta quanta la comunicazione sproporzionata e invadente che contraddistingue i nostri tempi.

Maltrattamenti fisici e psicologici condizionano la vita di un bimbo per sempre.

Dobbiamo essere attrezzati per intervenire e soprattutto prevenire tali episodi utilizzando gli strumenti a disposizione.

Un manuale di pratica ed essenziale consultazione come questo, ideato dal Comune di Genova, rappresenta uno strumento importante per affrontare il problema. Dovrà essere diffuso nelle scuole, nelle comunità e ovunque ci siano operatori a contatto con l'infanzia.

Il Lions Club Genova Ducale è particolarmente lieto di collaborare alla realizzazione e alla diffusione di questo testo.

Presidente Rodolfo Vivaldi
(L. C. GE-Ducale)

Tra gli Scopi della nostra Associazione particolare rilievo e significato assume il terzo: "Prendere interesse attivo al benessere civico, culturale, sociale e morale della comunità". E' con questo spirito che il Lions Clubs International, da sempre attento alle problematiche dei giovani, dei più deboli e bisognosi, ha voluto contribuire alla realizzazione di questa iniziativa. Il Lions Club Genova Ducale, del quale ho l'onore di essere socio, condivide con tutte le parti interessate l'impegno alla realizzazione di una "cittadinanza attiva e responsabile".

Fernando D'Angelo
Governatore 2012 - 2013

Il bambino come soggetto di diritti ha una storia molto recente:

il primo documento significativo a livello internazionale é rappresentato dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, New York, 20 Novembre 1989, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ONU, ratificata in Europa con la Convenzione di Strasburgo, 25 Gennaio 1996 e recepita dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n°176.

Il Parlamento Europeo, che continua ad interessarsi a questa area tematica, si é espresso il 20/12/2007, elaborando una "Strategia dell'Unione Europea sui diritti dei minori"; l'Agenzia per i Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ha pubblicato nel marzo 2009 "Sviluppo degli indicatori per la protezione, il rispetto e la promozione dei diritti del bambino nell'Unione Europea".

Pertanto, il problema del maltrattamento e dell'abuso di bambine e bambini, si inserisce attualmente, in un contesto generale di maggior e più diffusa attenzione al benessere fisico, psicologico e sociale della famiglia.

La complessità della società odierna rende, più che mai, difficile il compito dei genitori e più in generale di coloro che operano accanto a bambini e adolescenti. Troppo spesso le famiglie si trovano sole in fasi critiche del loro ciclo vitale e ciò, che potrebbe essere affrontato con buon successo attraverso l'aiuto dei servizi socio-sanitari per la famiglia, diventa sovente un ostacolo alla serena crescita di un bambino.

A partire da tali considerazioni la Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova ha dato vita nell'anno 2001 ad un Progetto, Legge 285/97, finalizzato a contrastare il maltrattamento e l'abuso di bambine e bambini.

Nella complessità della tematica (gravità e quantità dei casi) e dei soggetti istituzionali coinvolti (Scuola, Servizi Educativi, Servizi Sociali e Sanitari, Magistratura, Forze dell'Ordine), il progetto ha come obiettivo un costante miglioramento nell'area della prevenzione e della presa in carico dei casi.

L'operatività socio-sanitaria troverà nuove opportunità di valutazione congiunta e di intervento integrato all'interno del Distretto Socio Sanitario.

Le linee guida, "Prevenzione e presa in carico di situazioni di maltrattamento ed abuso nell'infanzia e nell'adolescenza: percorsi operativi", proposte nel 2002, sono diventate un riferimento importante per le figure professionali, che operano con famiglie e bambini in situazione di disagio e si è ritenuto quindi doveroso effettuare una revisione aggiornata del testo e procedere alla ristampa.

Roberta Papi
Assessore alle Politiche Socio Sanitarie

Paolo Veardo
Assessore Politiche Formative e Servizi Educativi

Alcuni anni fa, lo psicologo americano Lloyd de Mause scriveva che, quanto più si va indietro nel tempo e ci si allontana dall'Occidente, tanto più il maltrattamento dei bambini diventa la regola e la loro tutela un'eccezione.

Per chi non si accontenti di questa rassicurante considerazione, che definisce gli Stati occidentali come nazioni progredite in confronto ad altre nelle quali l'infanzia non è affatto tutelata, il panorama offerto quotidianamente dai media è dei più allarmanti, per il ripetersi sistematico di notizie concernenti abusi, violenze (talvolta persino mortali) e ancora troppo gravi carenze nell'accudimento dei bambini.

In una situazione sociale così preoccupante, l'Assessorato alla Salute della Regione Liguria, mantiene e sviluppa un'attenzione specifica alla funzionalità e al potenziamento delle importanti risorse che il territorio può vantare, sia promuovendo la realizzazione di strumenti specifici in ambito sanitario, sia favorendo la sinergia tra i soggetti, che in campo psico-sociale, sanitario ed educativo costituiscono i nodi della rete di protezione dell'incolumità fisica e psicologica dei cittadini.

Poiché bambine e bambini maltrattati e abusati vanno, per unanime giudizio scientifico, incontro ad un destino di grave depressione, marginalità, psicosi, comportamenti suicidari e autole-sivi, disturbi del comportamento alimentare, disturbi connessi all'abuso di sostanze, disturbi di panico e patologia borderline, la possibilità di intervenire attraverso reti di ascolto e di individuazione precocissima delle situazioni di sofferenza consente di ridurre, in misura significativa, l'entità del fenomeno e di prevenire, attraverso tempestivi interventi sociali, giudiziari, terapeutici ed educativi inseriti in un quadro organico e coerente, l'insorgenza delle patologie più gravi, destinate a costringere al ricorso prima ai servizi sanitari per l'infanzia e l'adolescenza e poi ai Servizi Sociali, ai Se.R.T. e ai Servizi di Salute Mentale.

Ci compete, quindi, il compito di razionalizzare, rendendo più efficaci le risorse sanitarie e , al tempo stesso, di collaborare alla realizzazione di una rete sempre più estesa e al contempo agile, tra soggetti che siano in grado di parlarsi e di potenziarsi a vicenda.

Di fronte ad un impegno tanto ingente, questo libro è una mappa che deve contribuire a rendere più agile l'utilizzo della rete ed è, allo stesso tempo, la testimonianza di un impegno che le Amministrazioni si assumono verso i Cittadini.

Claudio Montaldo

Assessore alla Salute della Regione Liguria

Quadro del fenomeno

Caratteristiche

Il fenomeno del maltrattamento/abuso di minori tende sovente a richiamare l'attenzione, quando assume un livello di gravità tale da causare danni irrimediabili.

È necessario pertanto poterlo rilevare tempestivamente, considerando che nella maggioranza dei casi (quasi il 90%) il maltrattamento e l'abuso si verificano in ambito intrafamiliare.

È difficile rilevarlo con sufficiente certezza e pertanto richiede la presa in carico di situazioni dubbie, considerando anche la possibilità di un riconoscimento errato.

È un fenomeno complesso e multiproblematico, per cui si deve procedere ad una valutazione multidisciplinare e congiunta.

Tende a cronicizzarsi piuttosto che a risolversi spontaneamente, per cui le azioni intraprese devono essere idonee e tempestive. Ogni ritardo espone il minore al pericolo di subire nuove violenze.

Sovente nascono incertezze e paure sulle modalità operative da attuare nel caso si sospetti un maltrattamento o un abuso di un minore. Questa poca chiarezza sul che fare porta gli operatori, gli educatori e gli insegnanti ad assumere un atteggiamento di attesa con la ricerca di sempre nuove "prove" e conferme.

Tutto ciò comporta spesso una segnalazione tardiva, che non consente di mettere in atto solleciti interventi di protezione. Conseguenza di ciò è la reiterazione dell'abuso e della violenza e la cronicizzazione del trauma con la relativa sintomatologia ed esiti in età adulta.

Definizioni di maltrattamento/abuso

Del grave e diffuso fenomeno del maltrattamento ovvero della violenza all'infanzia e all'adolescenza si occupano attraverso indagini epidemiologiche sia le organizzazioni internazionali (ONU, UNICEF, WHO, Save the Children, Child on Europe...) sia i governi nazionali attraverso obblighi di legge. Il WHO (World Health Organization) nel 2002 "Report on Health and Violence" definisce la violenza ai minori come "tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro, che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere".

Per maltrattamento si intendono anche "Gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale, da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino".

(IV Colloquio Criminologico Consiglio d'Europa, Strasburgo 1978)

Oggi, negli studi svolti nel settore del maltrattamento e abuso all'infanzia si utilizza il termine più ampio di Esperienze sfavorevoli infantili (ESI) che comprende sia l'abuso subito in forma diretta (abuso sessuale, maltrattamento psicologico, fisico, trascuratezza), che le modalità indirette che rendono il contesto familiare inadeguato: l'alcolismo o la tossicodipendenza dei genitori, le malattie psichiatriche e, soprattutto, la violenza assistita, cioè il coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative.

Forme specifiche di maltrattamento

Patologia delle cure

Si riscontra quando i genitori non sono in grado di comprendere e provvedere ai bisogni affettivi e materiali dei propri figli, anche in riferimento al momento evolutivo, quindi non riescono a curarli, proteggerli e farli crescere in modo sano ed equilibrato.

Tali carenze e/o omissioni degli adulti minacciano in modo serio l'adeguata crescita psico-fisica e, in alcuni casi, la sopravvivenza dei bambini.

La patologia delle cure comprende:

Incuria

L'incuria si può manifestare attraverso un abbigliamento inadeguato alle condizioni atmosferiche, la trascuratezza igienica, sanitaria o alimentare,

l'isolamento affettivo e/o sociale, l'inadempienza scolastica, etc.

Corrisponde alla mancanza, parziale o totale, delle cure essenziali di cui ha bisogno il bambino.

Tale mancanza ha ripercussioni sullo stato di salute con segni fisici e comportamentali.

Discuria

Si riscontra quando vengono fornite al bambino cure distorte rispetto all'età cronologica e al momento evolutivo e ciò può condurre ad imposizione di ritmi di acquisizione precoci, aspettative irrazionali, iperprotettività eccessiva.

Ipercure

Si registra quando viene offerto, in modo patologico, un eccesso di cure anche attraverso inutili e ripetuti ricoveri ospedalieri (hospital shopping) e/o somministrazione di farmaci che risultano dannosi per il bambino. La forma più grave di ipercure è la sindrome di Munchausen per procura caratterizzata dalla produzione deliberata o simulazione di segni e sintomi fisici o psichici in un'altra persona che è affidata alle cure del soggetto. Tipicamente la vittima è un bambino piccolo e il responsabile la madre del bambino. Meadow la definisce: "Situazione in cui i genitori o inventando sintomi e segni che i propri figli non hanno, o procurando loro sintomi e disturbi (per esempio somministrando sostanze dannose), li espongono ad una serie di accertamenti, esami, interventi che finiscono per danneggiarli o addirittura ucciderli".

Maltrattamento fisico

Il maltrattamento fisico si verifica quando i genitori o comunque le persone legalmente responsabili del bambino o dell'adolescente eseguono o permettono che si eseguano comportamenti che gli provochino danno fisico e psicologico.

Può essere attuato attraverso punizioni corporali, pugni, calci, bruciature, graffi, sbattimento contro pareti o pavimenti, uso di cinghie, di bastoni o di altre forme di tortura. Può manifestarsi come episodio singolo ma più frequentemente come comportamenti ripetuti.

Maltrattamento psicologico

Si verifica quando il bambino o l'adolescente viene sottoposto a frustrazioni, negazioni della sua individualità, svalutazione delle proprie potenzialità e capacità.

È la forma più diffusa di violenza di un adulto contro un bambino e nello stesso tempo è la forma più difficile da riconoscere; è fatta di ricatti, minacce, punizioni, indifferenza, rifiuto, squalifiche, mancanza di rispetto, eccesso di pretese, limitazione dei rapporti sociali, richieste sproporzionate all'età e alle caratteristiche del bambino o dell'adolescente.

La violenza psicologica può essere estremamente distruttiva e accompagna sempre tutte le altre forme di maltrattamento.

Violenza assistita

Per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende qualsiasi atto di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, compiuta su figure di riferimento o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente quando essa avviene nel suo campo percettivo o indirettamente quando il minore è a conoscenza della violenza e/o ne percepisce gli effetti.

Abuso sessuale

Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore in attività sessuali, con o senza contatto fisico, anche non caratterizzate da violenza esplicita, alle quali egli non può liberamente consentire in ragione dell'età o della preminenza dell'abusante. Più precisamente: "qualsiasi atto in cui un adulto utilizzi il proprio potere su un bambino, per ottenere una gratificazione sessuale, approfittando della vulnerabilità e fiducia del bambino stesso" (Child Sexual Abuse, Markovitz L., 1992).

Manifestazioni di violenza e sfruttamento sessuale sono anche: la violenza sessuale assistita, l'induzione alla visione di materiale pornografico e/o pedopornografico, il coinvolgimento del minore per la produzione di materiale o spettacoli pornografici, la prostituzione minorile, adescamento di minore via internet nelle sue varie forme (adescamento sotto falsa identità, scambio di fotografie e/o materiale pornografico, appuntamenti).

Conseguenze del maltrattamento

Il maltrattamento familiare comporta pesanti conseguenze lungo tutto il percorso di vita. Ciascuna delle forme di maltrattamento sopra descritte comporta problemi a livello emotivo, cognitivo e relazionale che si manifestano sia in età infantile che in età adulta. Nell'area emotiva emerge la compromissione del legame di attaccamento (attaccamento insicuro), scarsa autostima, aggressività, scarso controllo dell'emotività (impulsività), sentimenti di impotenza, vergogna e colpa; nei casi più gravi possono comparire comportamenti autolesivi e idee suicide. In età adulta compaiono difficoltà nelle relazioni di coppia e nell'assunzione di ruoli parentali. Nell'area cognitiva si presentano difficoltà cognitive e di problem solving che si manifestano attraverso difficoltà di apprendimento, mancanza di creatività e flessibilità e problemi scolastici.

Possono essere presenti ritardi cognitivi di varia entità a seconda della gravità del maltrattamento.

Nell'area della socializzazione, infine, si struttura una immagine negativa e una scarsa fiducia nell'altro con difficoltà comportamentali e relazionali. Lo stile di interazione può essere o eccessivamente passivo e ritirato o, al contrario, reattivo.

Nelle vittime di abuso sessuale, in particolare, si possono manifestare comportamenti sessualizzati inappropriati all'età (mimare atti sessuali, disegnare parti genitali...).

Inoltre possono presentarsi disturbi psicosomatici, del sonno, stati ansiosi e depressivi¹.

¹) D. Bianchi, E. Moretti (a cura di), *Vite in bilico. Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile*, Istituto degli innocenti, Firenze, 2006

Percorsi operativi

Indicatori di maltrattamento/abuso

La letteratura sull'argomento è ricca di informazioni sugli indicatori di maltrattamento ed abuso: si tratta di segnali per lo più aspecifici, di "campanelli d'allarme", che pertanto sono da usare con prudenza e competenza, evitando di minimizzarli o di enfatizzarli.

Al riguardo si ribadisce che, in questo campo così delicato, non basta avere la conoscenza di griglie, che elencano elementi fisici, comportamentali e familiari, in grado di rivelare rischi o eventi conclamati di maltrattamento e/o abuso. Occorre che gli operatori, nei loro contesti di lavoro, affinino sempre di più le loro capacità di cogliere i segnali di sofferenza del bambino e dell'adolescente.

Nella famiglia e nei servizi scolastici, educativi, sanitari, e sociali bisogna creare le condizioni, affinché il bambino si senta accolto ed aiutato ad esprimere all'adulto le sue emozioni e le sue difficoltà. Ciò può avvenire solo in un clima di affettività ed empatia e soprattutto nell'ambito di una relazione di fiducia. Il bambino tende a non parlare di ciò che lo turba o lo sconvolge e per la sua fragilità tende a subire i soprusi: è facile dunque per l'adulto prevaricare e/o suggestionare, pur prefiggendosi di proteggere ed aiutare il bambino maltrattato.

Solo alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può pensare di utilizzare, nel lavoro di osservazione, griglie di indicatori da correlare ad altri elementi di osservazione, che vanno confrontati con le informazioni in possesso di altri operatori, al fine di agire con maggiori garanzie di correttezza nell'approfondimento dei problemi.

Poiché il presente strumento è rivolto ad una molteplicità di operatori di differenti professionalità, si è scelto di fare riferimento a quegli indicatori più diffusi nelle teorizzazioni correnti, in un'ottica unitaria di osservazione del bambino e della sua famiglia, ma anche differenziata a seconda delle professionalità dei diversi operatori.

Si presenta pertanto una mappa di segnali da utilizzare come ausilio nell'osservazione di situazioni di maltrattamento/abuso. Gli indicatori infatti assumono un significato solo se tra loro correlati essi possono svelare dei modelli strutturati di condotte distruttive nei rapporti familiari.

Patologia delle cure

Incuria

Segni fisici

Carenza di cure igieniche:

- bambini vestiti in modo palesemente inappropriato, con abiti troppo larghi o troppo stretti, o inadatti alla stagione;
- bambini regolarmente sporchi, fino al punto di avere problemi nei rapporti con i compagni;
- infiammazioni cutanee da pannolino e mancanza di igiene, distensione addominale e chiazze di calvizie in bambini piccoli, lasciati sempre supini nella stessa posizione.

Carenza di cure sanitarie:

- bambini/adolescenti ripetutamente affetti da pidocchi o altri parassiti, che non vengono curati;
- bambini/adolescenti con problemi dentali, acustici o visivi, che non vengono curati;
- bambini/adolescenti che non vengono vaccinati regolarmente o sottoposti ai controlli medici necessari.

Sintomi di disagio fisico:

- disidratazione e/o malnutrizione;
- deficit nella crescita;
- carenza del sistema immunitario;
- malattie bronchiali e polmonari, dovute a eccessiva esposizione al caldo o al freddo;
- ritardo mentale.

Segni comportamentali

Nel corso della vita familiare:

- bambini/adolescenti che rimangono a casa per accudire i fratelli e quindi si assentano dai servizi educativi e/o dalla scuola senza una reale malattia;
- bambini/adolescenti molto piccoli affidati alle cure di fratelli o sorelle di poco più grandi;
- bambini/adolescenti che gironzolano a lungo nei dintorni della scuola anche dopo l'orario di chiusura;
- bambini/adolescenti abitualmente in ritardo o che vanno a casa prima, lamentando sintomi o disturbi;
- bambini/adolescenti vittime di incidenti domestici ripetuti;
- ripetuti e dannosi controlli medici e/o ricoveri ospedalieri (Hospital Shopping, Sindrome di Munchausen per procura).

Nel corso della vita scolastica:

- bambini spesso stanchi o che si addormentano in classe, perché vanno a letto molto tardi o non dormono di notte (stanchezza permanente e disattenzione);
- disattenzione, svogliatezza, incapacità o difficoltà nel fare o terminare i compiti;
- bambini ripetutamente privi di corredo scolastico e/o che distruggono materiale scolastico o rubano ai compagni;

- bambini che mostrano di avere sempre fame, che elemosinano il cibo o rubano le merende ad altri.

Sintomi di disagio psicologico:

- iperautonomia, chiusura, rifiuto di aiuto;
- passività, apatia;
- ricerca di affetto e attenzione da estranei, esibizionismo;
- problemi o ritardi nel linguaggio;
- aggressività verso gli altri: atti di vandalismo e di piccola delinquenza;
- aggressività verso se stessi: uso precoce di droga o alcool.

Maltrattamento fisico

Segni fisici

Lesioni cutanee:

- ecchimosi, ematomi sulle braccia, sulle gambe, sul viso, intorno alla bocca o agli occhi, talvolta "figurati", con la forma dello strumento usato per colpire;
- contusioni, ferite, cicatrici, graffi in parti del corpo difficilmente esposte accidentalmente;
- lesioni della mucosa orale da alimentazione forzata o da colpi sul viso;
- segni di morsi;
- segni di bruciature o ustioni sulle gambe, braccia o altri punti del corpo coperti dai vestiti, spesso "figurati" (bruciature di sigaretta, immersione forzata in liquidi bollenti, contatto con oggetti incandescenti);
- escoriazioni o graffi di forme particolari (segni di legature per la segregazione e la contenzione);
- segni di frustate o cinghiate;
- diffusione ampia e sproporzionata di ferite lievi a diversi stadi di guarigione, non curate adeguatamente e tempestivamente o di pregresse fratture ossee in via di risoluzione spontanea.

Lesioni scheletriche:

- fratture delle ossa lunghe (gambe, braccia) o della mascella;
- fratture diffuse o lussazioni (sospette sotto i due anni d'età quando la mobilità del bambino è limitata).

Traumi cranici (talvolta manifestati con uno stato soporoso o con convulsioni):

- frattura cranica;
- emorragie retiniche;
- ematomi subdurali;
- emorragie derivanti da distacco del cuoio capelluto in seguito a tirate di capelli.

Lesioni interne:

- lesioni di organi interni dovute a calci, schiaffi, colpi con oggetti, spinte violente, stratonamenti (rottura della milza, lesioni intestinali, renali, epatiche).

Segni comportamentali

- bambini/adolescenti particolarmente ostili all'autorità o estremamente reattivi;
- bambini/adolescenti eccessivamente aggressivi, distruttivi, iperattivi;
- bambini/adolescenti violenti con i compagni, con difficoltà a giocare con gli altri;
- bambini/adolescenti estremamente passivi, "ritirati", sottomessi, scarsamente presenti, che non piangono mai o mostrano un lamento continuo;
- bambini/adolescenti socialmente isolati (in classe e/o durante i momenti ricreativi);
- bambini/adolescenti, che sembrano sognare ad occhi aperti, "assenti", che mostrano elevata difficoltà di concentrazione e che richiedono la costante attenzione dell'adulto;
- bambini/adolescenti, che mostrano improvvisi e repentini cambiamenti nell'umore e/o nel rendimento scolastico;

- bambini/adolescenti che mostrano un attaccamento indiscriminato e “adesivo” verso gli estranei, che sono riluttanti a tornare a casa, che si sottomettono immediatamente per timore della reazione degli adulti;
- bambini/adolescenti massicciamente preoccupati per l’ordine e la pulizia, o estremamente dipendenti dal giudizio dei genitori;
- bambini, che mostrano consistenti ritardi nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, nelle capacità logiche e di pensiero;
- bambini/adolescenti, che mostrano atteggiamenti autolesivi e distruttivi, che si fanno spesso male incidentalmente e sembrano incapaci di evitare i pericoli;
- bambini/adolescenti, che mostrano un comportamento disturbato nei confronti del cibo (anoressia, bulimia, rubare il cibo dal piatto degli altri, mangiare compulsivamente...);
- bambini/adolescenti assenti regolarmente i giorni delle visite mediche;
- bambini/adolescenti, che si lamentano o si rifiutano di fare attività fisica, perché provoca loro dolore e disagio.
- bambini/adolescenti che sembrano dei piccoli adulti e assumono un ruolo "genitoriale" o di pari nei confronti dei propri genitori (role reversal parental child);

Maltrattamento Psicologico

Indicatori relativi al minore

- Ritardo nello sviluppo;
- Personalità rigida e scarsa capacità di adattamento;
- Scarsa o eccessiva considerazione di sé;
- Scarsa socievolezza o vischiosità;
- Iperattività;
- Pseudo-maturità e assunzione di ruoli impropri (adulterizzazione precoce);
- Ansietà simbiotica nelle separazioni e ansietà in presenza di estranei;
- Abitudini improprie e stereotipate (succhiare, mordere, dondolarsi, enuresi, disordini alimentari, etc.);
- Bambino che non gioca e non ha fantasia;
- Comportamento disturbato e problemi nell'apprendimento con fallimenti scolastici;
- Distruttività e crudeltà;
- Terrori notturni e incubi;
- Bambino/adolescente oscilla tra atteggiamenti intransigenti ad atteggiamenti eccessivamente accondiscendenti;
- Tendenza ad agiti comportamentali e atteggiamenti di sfida.

Violenza assistita**Indicatori di rischio**

- Indicatori relativi alla tipologia, caratteristiche e dinamiche degli atti di violenza fisica, verbale, psicologica, economica, sessuale e al periodo di insorgenza del maltrattamento;
- Indicatori comportamentali, psicologici, sociali e relativi allo stato di salute psico-fisica della madre, del maltrattante, dei minori testimoni di violenza;
- Indicatori relativi alla presenza di fattori di rischio nel contesto familiare e sociale;
- Indicatori relativi ai fattori protettivi individuali, familiari e sociali e alle risorse che possono essere attivate e rafforzate ai fini della protezione del minore e a sostegno del processo riparativo dei danni prodotti dalla violenza sul minore e sulle relazioni familiari.

Abuso sessuale

Segni fisici

- Ferite sulle cosce, sul sedere;
- Ferite anali, dilatazione dell'ano, insufficiente tono sfinterico;
- Presenza di liquido seminale sul corpo o sugli indumenti;
- Indumenti intimi lacerati o macchiati di sangue;
- Ferite alla bocca o in gola, infiammazioni e infezioni;
- Perdite vaginali, dolori e infiammazioni della zona genitale;
- Presenza di malattie sessualmente trasmissibili;
- Gravidanze molto precoci (di cui viene tenuta nascosta la paternità);
- Difficoltà nel camminare, nel fare attività fisica o nel sedersi.

Segni comportamentali

- Problemi emozionali come improvvisi cambi di umore, sensi di colpa, di vergogna, d'impotenza, passività, pianti improvvisi e ansia;
- Alterazioni delle abitudini alimentari (anoressia, bulimia);
- Inadempienza scolastica e assenze scolastiche ingiustificate;
- Crolli nel rendimento scolastico;
- Tentativi di suicidio, fughe da casa, abuso di sostanze stupefacenti e alcool;
- Fobie, malesseri psicosomatici, atteggiamenti isterici;
- Disturbi del sonno;
- Paura degli adulti o atteggiamento seduttivo, spesso sessualizzato, nei loro confronti;
- Incapacità di stabilire relazioni positive con i compagni, isolamento sociale;
- Atteggiamenti ribelli, provocatori;
- Enuresi;
- Depressione, malinconia, angoscia, incubi, ossessioni;
- Autolesionismo;
- Masturbazione;
- Confidenze relative all'aver subito avances o abusi sessuali;
- Disegni o atti che suggeriscono la conoscenza di esperienze sessuali inappropriate all'età (in particolare in bambini piccoli);
- Rifiuto delle visite mediche, di screening o di spogliarsi per la partecipazione ad attività sportive;
- Negli adolescenti: promiscuità sessuale, prostituzione, gravidanze precoci.

Caratteristiche

- Fenomeno diffuso, sommerso e di difficile rilevazione;
- Tendenza a cronicizzarsi;
- Tendenza alla negazione;
- Rappresenta una grave disfunzione delle relazioni familiari;
- Costituisce un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo per-

corso evolutivo;

- L'intensità e la qualità del danno subito derivano dal bilanciamento tra caratteristiche dell'evento e fattori di protezione.

Gravità del danno

È maggiore quando:

- Il fenomeno resta nascosto o non viene riconosciuto;
- Non viene attivata la protezione nel contesto familiare e sociale;
- L'esperienza non viene verbalizzata ed elaborata;
- Viene mantenuta la relazione di dipendenza della vittima con l'abusante.

Indicatori nel comportamento dei genitori maltrattanti

- Ignorano i loro bambini quando piangono o reagiscono con estrema impazienza;
- Parlano dei loro figli come di bambini/adolescenti molto cattivi, diversi da tutti gli altri;
- Mostrano distacco;
- Mostrano reazioni inappropriate alla situazione (eccessiva o scarsa preoccupazione);
- Hanno aspettative irrealistiche nei confronti dei figli;
- Sembrano avere comportamenti irrazionali;
- Sembrano essere crudeli, sadici, mancanti di senso di rimorso;
- Mostrano perdita di controllo o forte timore di perderlo;
- Usano droga o alcool;
- Si lamentano di non avere nessuno che li aiuta;
- Sono riluttanti a dare informazioni;
- Riferiscono di essere cresciuti in un ambiente violento, giustificandolo;
- Raccontano o danno versioni contraddittorie rispetto agli incidenti del bambino/adolescente;
- Attribuiscono le cause del maltrattamento ai fratelli o agli altri pari;
- Ritardano nell'apportare le cure mediche necessarie;
- Si lamentano in continuazione di altri problemi non collegati al contesto maltrattante;
- Sono contrari e reattivi di fronte all'idea di ricorrere al medico;
- Tendono a portare "testimoni" per provare le loro versioni;
- Riferiscono di incidenti e ferite ripetute;
- Rifiutano il loro consenso ad approfondimenti diagnostici;
- Hospital Shopping.

Fattori di rischio e protettivi

Fattori di rischio distali (FRD)

1. Povertà cronica
2. Basso livello di istruzione
3. Giovane età della madre
4. Carenza di relazioni interpersonali
5. Carenza di reti e di integrazione sociale
6. Famiglia monoparentale
7. Esperienze di rifiuto, violenza e/o abuso, subite nell'infanzia
8. Sfiducia verso le norme sociali e le Istituzioni
9. Accettazione della violenza e delle punizioni come pratiche educative
10. Accettazione della pornografia infantile
11. Scarse conoscenze e disinteresse per lo sviluppo del bambino/adolescente

Fattori prossimali di rischio e di amplificazione del rischio (FPR & AR)

A) Fattori individuali

12. Psicopatologia dei genitori
13. Devianza sociale dei genitori
14. Abuso di sostanze
15. Debole o assente capacità di assunzione delle responsabilità
16. Sindrome da risarcimento
17. Distorsione delle emozioni e delle capacità empatiche
18. Impulsività
19. Scarsa tolleranza delle frustrazioni
20. Ansia da separazione

B) Fattori familiari e sociali

21. Gravidanza e maternità non desiderate
22. Relazioni difficili con la propria famiglia d'origine e con quella del partner
23. Conflitti di coppia e violenza domestica

C) Caratteristiche del bambino/adolescente

24. Malattie fisiche
25. Temperamento difficile

Fattori prossimali protettivi e di riduzione del rischio (FPP & RR)

A) Fattori individuali

26. Sentimenti di inadeguatezza per la dipendenza dai Servizi

- 27. Rielaborazione del rifiuto e della violenza subiti nell'infanzia
- 28. Capacità empatiche
- 29. Capacità di assunzione delle responsabilità
- 30. Desiderio di migliorarsi
- 31. Autonomia personale
- 32. Buon livello di autostima

B) Fattori familiari e sociali

- 33. Relazione attuale soddisfacente almeno con un componente della famiglia di origine
- 34. Rete di supporto parentale o amicale
- 35. Capacità di gestire i conflitti

C) Caratteristiche del bambino/adolescente

- 36. Temperamento facile

(Di Blasio P. (2005) Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali. Unico-
pli)

Attività di contrasto

Prevenzione e presa in carico

La prevenzione del maltrattamento e dell'abuso sessuale di minorenni riveste un'importanza fondamentale per la tutela dei loro diritti.

Pertanto tutti gli operatori di contatto sono chiamati a dare la propria disponibilità in termini di attenzione e di ascolto, nonché ad investire risorse e competenze in attività di prevenzione e di presa in carico a seconda dei bisogni individuati.

Allo scopo di facilitarne il compito, si riportano di seguito le principali definizioni in uso:

La prevenzione primaria è volta sia a promuovere una cultura dell'infanzia, fondata sul riconoscimento del minore come soggetto di diritti da tutelare sia valorizzando e migliorando le risorse familiari e sociali sia potenziando l'offerta di servizi presenti nei contesti di vita di bambini e adolescenti, per creare benessere e ostacolare l'insorgenza del maltrattamento.

Attività di prevenzione primaria possono essere: l'informazione e il sostegno alla competenza genitoriale, l'educazione ai sentimenti ed alla vita emotiva, l'educazione alla sessualità, la promozione di meccanismi di autodifesa nei bambini e negli adolescenti, lo sviluppo delle capacità di ascolto da parte degli adulti, la formazione degli operatori.

Si attua attraverso progetti mirati a cura di soggetti pubblici e privati, necessariamente coordinati e integrati tra loro (cfr. ad es. i Gruppi Territoriali Interistituzionali, pag. 31).

La prevenzione secondaria: prevede la rilevazione precoce di situazioni di rischio di pregiudizio per evitare la cronicizzazione delle situazioni relazionali traumatizzanti, prevenendo l'insorgere di gravi disturbi della personalità, accompagnati da comportamenti inadeguati o devianti.

Tutti gli operatori di contatto hanno il compito di attuare interventi di prevenzione secondaria. Nel momento in cui gli operatori dei servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari pubblici o privati raccolgono informazioni o rilevano situazioni di sospetto maltrattamento/abuso, devono attivarsi tempestivamente per creare la rete multidisciplinare e interistituzionale, finalizzata al sostegno educativo psicologico e sociale per il minore e la sua famiglia e, quando lo si ritenga necessario, per la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Tale rete istituzionale è basata su intese interistituzionali.

La prevenzione terziaria si attua quando si sono già verificati episodi di maltrattamento e/o abuso sessuale. Prevede la rilevazione e l'interruzione tempestiva della violenza; la protezione e la tutela del minore attraverso risorse sociali, educative, sanitarie e terapeutiche, atte a contenere il danno e favorire il superamento del trauma. Deve essere fatta la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, quanto all'avvio della tutela giudiziaria del minore e, in presenza di reato, anche alla Procura presso il Tribunale Ordinario per l'avvio del processo penale contro l'adulto abusante.

Dal sospetto di maltrattamento/abuso alla segnalazione

Tutto il mondo degli adulti è investito dalla responsabilità di proteggere i bambini e gli adolescenti e deve riconoscere, rispettare e far rispettare il loro diritto di crescere in situazione di benessere e, infatti, la comunità internazionale sta mettendo in evidenza ed affrontando, attraverso accordi progressivi, il gravissimo problema del maltrattamento all'infanzia (cfr. Allegati "Legislazione di riferimento")

Il primo passo verso la tutela del minore vittima di maltrattamento è rappresentato da una tempestiva e corretta segnalazione: gli operatori dei Servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari pubblici e/o privati, che lavorano quotidianamente con bambini/adolescenti e con le loro famiglie, hanno perciò obblighi specifici, sanciti per legge (cfr. Allegati "Legislazione di riferimento", art. 331 c.p.p. ...Denuncia da parte di Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio), rispetto alla rilevazione e segnalazione di situazioni di rischio di pregiudizio o di pregiudizio per un minore.

È importante ricordare che tutti gli operatori, senza esprimere valutazioni e senza informare la famiglia o il presunto autore, segnalano e prendono in carico situazioni di sospetto: la valutazione e la certezza del reato è competenza della Magistratura.

Gli operatori delle istituzioni educative e scolastiche, qualora ravvisino indicatori di maltrattamento e/o abuso sessuale in un bambino o in un adolescente, comunicano per iscritto al proprio Dirigente Scolastico i fatti osservati. Nell'inerzia del Dirigente, l'insegnante stessa è tenuta ad avviare il percorso per la segnalazione.

E' necessario mettersi in contatto, il più tempestivamente possibile, con gli operatori della Medicina Preventiva e di Comunità (ex Medicina Scolastica) della S.C. Assistenza Consultoriale (S.C.A.C.) dell'ASL 3 Genovese per un confronto su quanto osservato.

In ogni caso è possibile rivolgersi all'insegnante referente sul maltrattamento, componente del Gruppo Territoriale Interistituzionale Progetto "Arianna. Contrasto alla violenza all'infanzia e all'adolescenza" del Comune di Genova, per avere indicazioni sugli strumenti (cfr. scheda allegata) per la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

In caso emergano elementi di reato in danno di un minore (cfr. Allegato "Legislazione di riferimento" reati procedibili d'ufficio), va fatta segnalazione alla Procura Ordinaria o denuncia alle Forze dell'Ordine a seconda dell'urgenza della protezione del minore.

Gli operatori della Medicina Preventiva e di Comunità, sulla base della segnalazione da parte degli insegnanti, devono:

- qualora prevalgano problemi di trascuratezza e/o abbandono, maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico, violenza assistita dal minore, coinvolgere per un confronto altri operatori della S.C. Assistenza Consultoriale (Psicologo, Neuropsichiatria Infantile, etc., ...);
- qualora prevalgano indicatori di abuso sessuale e/o ipercura rivolgersi per un confronto al Centro Sovradistrettuale sul Maltrattamento e Abuso ai minori;
- in tutti i casi coinvolgere gli operatori dei Servizi Sociali Territoriali del Comune di Genova (ATS/UCST) per una valutazione sociale.

Gli operatori dei Servizi Sociali Territoriali del Comune di Genova (Ambiti Territoriali Sociali-ATS/Ufficio Cittadini Senza Territorio-UCST) analogamente, accertato un danno o una situazione di pregiudizio per un minore, possono rivolgersi all'Assistenza Consultoriale (S.C.A.C.) per condividere la valutazione e presentare una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Nel caso di abuso sessuale e ipercura possono rivolgersi al Centro Sovradistrettuale sul maltrattamento e abuso di minori della ASL 3 Genovese per un confronto sugli indicatori e la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Gli operatori dell'Assistenza Consultoriale della ASL 3 Genovese (S.C.A.C.), quando prevalgano sospetti di abbandono e/o trascuratezza grave, violenza familiare possono rivolgersi agli operatori del Servizio Sociale Territoriale di zona (ATS/UCST) per acquisire ulteriori elementi a sostegno della segnalazione; in caso di sospetto abuso sessuale devono rivolgersi al Centro Sovradistrettuale sul maltrattamento e abuso di minori della ASL 3 Genovese per un confronto sugli indicatori ed al Servizio Sociale (ATS/UCST) per la tutela del minore.

I pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale che, nell'esercizio della loro professione, vengano a contatto con minori per i quali esista un sospetto di maltrattamento familiare, possono fare riferimento al Servizio Sociale di zona (ATS/UCST) per un approfondimento della situazione sociale. Nei casi di sospetto abuso sessuale possono rivolgersi al Centro Sovradistrettuale per il maltrattamento e abuso di minori della ASL 3 Genovese.

Il cittadino che ha notizia di una situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio a danno di un minore (cfr. Allegato "Legislazione di riferimento") può effettuare una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; qualora sia in difficoltà nella valutazione degli elementi in suo possesso, può rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale, al Consultorio familiare, al Centro Sovradistrettuale per il maltrattamento e abuso di minori della ASL 3 Genovese.

È importante ricordare, in sintesi, che l'azione dei diversi operatori sarà tanto più efficace quanto più sarà coordinata ed integrata e che:

- la rilevazione e la segnalazione delle situazioni di maltrattamento e/o abuso a danno di minori sono compito di tutti gli operatori dei Servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari;
- i tempi per l'acquisizione delle informazioni necessarie devono essere contenuti e che la segnalazione è obbligatoria;
- sono competenze della scuola e dei servizi educativi l'osservazione attenta e l'ascolto dei bambini/adolescenti e delle loro famiglie;
- sono competenze dei diversi servizi dell'Azienda Sanitaria Locale (Assistenza Consultoriale, Centro Sovradistrettuale per il maltrattamento e abuso di minori, Servizi di Salute Mentale e Dipendenze) la valutazione di situazioni di maltrattamento e/o abuso e il sostegno psicologico individuale e familiare di bambini/adolescenti e adulti protettivi;
- sono competenze del Servizio Sociale Territoriale (ATS/UCST) la valutazione psicosociale delle situazioni di maltrattamento e/o abuso, la protezione del minore e il sostegno sociale della famiglia.

Gli operatori di ciascun Servizio, approfondite le informazioni come sopra indicato ed evi-

denziata una situazione di maltrattamento e/o abuso verso un minore, devono effettuare una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o, nel caso questa situazione presenti elementi di reato, segnalare contestualmente alla Procura Ordinaria o fare denuncia alle Forze dell'Ordine, anche quando non sia individuata la persona a cui il reato possa essere attribuito)

Qualora essi omettano di fare denuncia possono incorrere, in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nel reato di omessa denuncia di cui agli artt. 361 e 362 c.p.

Indicazioni per le comunicazioni formali

Già si è detto come la prevenzione e la presa in carico di situazioni di maltrattamento e/o abuso siano possibili ed efficaci solo in presenza di una stretta collaborazione tra Istituzioni e professioni diverse; presupposti irrinunciabili sono il possesso delle informazioni necessarie sulle competenze e sulle modalità di accesso ai Servizi e la costruzione di rapporti di fiducia tra operatori.

In questa materia è altresì indispensabile usare una modalità scritta di comunicazione tra Istituzioni, la cui caratteristica di formalizzazione, con la conseguente assunzione di responsabilità, rappresenta un impegno non facile e talvolta frenante.

Si intendono fornire di seguito alcune indicazioni generali per facilitare questo compito, ben sapendo che i diversi professionisti hanno maturato metodologie e strumenti specifici.

- L'istituzione o le istituzioni, a cui indirizzare informazioni su una situazione oggetto di preoccupazione o di sospetto maltrattamento e/o abuso, con le implicazioni legate all'incertezza del sospetto, sono scelte in base alle funzioni e competenze dei Servizi (cfr. anche capitolo II); questa segnalazione può precedere o essere seguita da colloqui di confronto ed approfondimento.
- Ogni comunicazione formale è di regola congiuntamente firmata dall'operatore o dagli operatori, che rilevano il problema e dal responsabile dell'istituzione di appartenenza.
- Contiene i dati anagrafici, storici, sociali e sanitari, posseduti sul bambino e sulla sua famiglia, gli eventi puntuali e le circostanze che sostanziano il sospetto di reato, le eventuali valutazioni e gli interventi effettuati.
- La comunicazione formale con caratteristiche d'urgenza può essere presentata ovviamente anche con dati incompleti.
- Il contenuto (informativo, valutativo, propositivo) è dipendente dall'istituzione destinataria, di cui è pertanto necessario conoscere fini, ruoli e competenze.

Le informazioni, le valutazioni e le proposte sono infatti individuate ed orientate secondo lo scopo che si prefiggono di seguito: il contenuto di una relazione è differente a seconda sia rivolta all'Autorità Giudiziaria per ottenere un provvedimento oppure ad una Comunità Educativa per l'inserimento di un bambino.

Negli allegati sono presentati uno schema sul quale possono essere evidenziati gli indicatori di maltrattamento riscontrati dall'operatore ed un fax-simile per una segnalazione alla/e Procura/e.

Schede informative su servizi e risorse

Comune di Genova

Servizi Sociali

Ambiti Territoriali Sociali ATS

L'ATS è "un presidio polivalente, che in modo coordinato ed integrato svolge attività ed eroga prestazioni socio-assistenziali e coordina gli interventi sociali con gli interventi sanitari specializzati.

Si rivolge all'intera popolazione, senza distinzione di categoria di appartenenza, curando condizioni di accesso semplificate e assicurando la fruibilità diffusa delle strutture, dei servizi e delle prestazioni". (Delibera Consiglio Comunale n 108 del 29.9.1997).¹⁾ (Vedi anche "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 328 del 8 novembre 2000.

Attività

Relativamente all'infanzia ed all'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di maltrattamento e abuso, l'ATS svolge i seguenti compiti:

- valutazione sociale e presa in carico delle situazioni di abbandono fisico e/o morale, maltrattamento e violenza al minore;
- valutazione e presa in carico delle situazioni di conflitto tra genitori in ordine all'affidamento dei figli e all'esercizio della potestà genitoriale;
- interventi mirati alla tutela psico-fisica del minore ed attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- segnalazione agli organi giudiziari competenti e relativa attuazione di interventi per situazioni a grave rischio sociale per abbandono, maltrattamento, violenza.

L'ATS si fa carico, in tutte le fasi di intervento, compresa quella giudiziaria, di accompagnare il minore e la famiglia, garantendo opportuna tutela e sostegno.

Nei casi in cui venga valutato indispensabile proteggere il minore mediante il suo allontanamento dalla famiglia, l'équipe dell'ATS sceglie la più idonea tra le risorse disponibili: comunità alloggio, comunità educativo-assistenziali, affido eterofamiliare.

Nello svolgimento della propria attività l'ATS è tenuto a coordinarsi ed integrarsi con i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, come previsto da specifici Protocolli d'Intesa.

Gli operatori dei servizi sociali e sanitari troveranno nuove opportunità di valutazione congiunta e di intervento integrato all'interno del Distretto Socio Sanitario.

Operatori

L'équipe dell'ATS è composta da: coordinatore di ATS, amministrativi, assistenti sociali, psicologi, educatori.

Organizzazione

L'ATS opera in generale attraverso due livelli di intervento:

1) presa in carico del singolo caso, rispetto al quale l'équipe dell'ATS è responsabile ed elaborazione di un progetto individualizzato con il coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati.

2) presa in carico di bisogni collettivi tramite l'attuazione o partecipazione a progetti socio-sanitari di rete, finalizzati alla prevenzione ed al recupero di situazioni a rischio rivolti alla comunità territoriale.

In ogni ATS è presente un assistente sociale, che affianca il coordinatore di ATS per la prevenzione del maltrattamento e/o abuso di bambine e bambini e coordina il Gruppo Territoriale Interistituzionale.

All'ATS si accede:

- direttamente, attraverso il servizio di Segretariato Sociale;
- su invito, (da parte dei Servizi Sanitari, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, altre Istituzioni).

¹⁾ Il Comune è obbligato ad intervenire per legge a tutela dei cittadini (ex artt. 3 e 38 Cost, 22 e segg. Dpr 616/77 e L. 328/2000). Il Distretto Sociale oggi ATS (L.R. 12/2006) è un servizio istituito nel 1996, quando il Comune di Genova ritenne opportuno riassumere la gestione diretta delle funzioni socio-assistenziali già affidate all'Usl 3 genovese (Delibera C.C. n 8 del 29.1.1996)

Servizi Sociali Ambiti Territoriali Sociali (ATS)**Sedi****Municipio I Centro Est**

Ambito Territoriale Sociale Centro Est

Pre-Molo-Maddalena-Portoria

Piazza Posta Vecchia 3/3-4a, 16123 Genova

010 253311

fax 010 2533121

municipio1servizisocialisud@comune.genova.it

Polo Oregina-Lagaccio- Castelletto

Corso Firenze 24, 16136 Genova

010 2722800/2724344

fax 010 210458

municipio1servizisocialinord@comune.genova.it

Municipio II Centro Ovest

Ambito Territoriale Sociale II Centro Ovest

Sampierdarena

via Sampierdarena 34,

II° Piano scala sx, 16149 Genova

010 5578729-30-36

fax 010 5578732

municipio2servizisociali@comune.genova.it

Polo S. Teodoro

via Bologna 21, 16126 Genova

010 234221/2426292

fax 010 2421699

Municipio III Bassa Valbisagno

Ambito Territoriale Sociale Bassa Valbisagno

Marassi

Piazza Manzoni 1, 16142 Genova

010 5579789/5579791

municipio3servizisociali@comune.genova.it

via Bracelli 1/2, 16142 Genova

010 8328011/8328587/820004

fax. 010 826728

polomarassi@comune.genova.it

Municipio IV Valbisagno

Ambito Territoriale Sociale Valbisagno

Molassana/Struppa

via Sertoli 11b/20-21-22-23 IV Piano
16138 Genova
010 981861/010 7453526
fax 010 9818632
municipio4servizisociali@comune.genova.it

Municipio V Valpolcevera

Ambito Territoriale Sociale Valpolcevera

Bolzaneto

via Montepertica 83r, 16162 Genova
010 7406391
fax 010 7403799
municipio5servizisocialibolzaneto@comune.genova.it

Polo Rivarolo

via Borsieri 11, 16159 Genova
010 417050/412216
fax 010 412676
municipio5servizisocialirivarolo@comune.genova.it

Municipio VI Medio Ponente

Ambito Territoriale Sociale Medio Ponente

Sestri

via Bottino, 9 16154 Genova
010 089130
fax 010 0891300
municipio6servizisociali@comune.genova.it

Polo Cornigliano

viale Narisano 14, 16152 Genova
010 5578208/5578231
fax 010 5578232
pcornigliano@comune.genova.it

Municipio VII Ponente

Ambito Territoriale Sociale Ponente

Voltri

Piazza Gaggero 2, I piano 16158 Genova
010 5578867/5578865
fax 010 5578868
municipio7servizisociali@comune.genova.it

Polo Pegli

via Teodoro II da Monferrato 4, cancello
16156 Genova
010 6982866/663054
fax 010 663779
ppegli@comune.genova.it

Polo Prà
via Sapello 2, 16157 Genova
010 6970729/6970747
fax 010 6967934
ppra@comune.genova.it

Municipio VIII Medio Levante

Ambito Territoriale Sociale Medio Levante

Albaro-Foce-S.Martino Salita Sup. Noce 39 B/canc, 16131 Genova
010 8994400
fax 010 5220786
municipio8servizisociali@comune.genova.it

Municipio IX Levante

Ambito Territoriale Sociale IX Levante

Valle Sturla-Quarto-Quinto-Nervi

via Torricelli 16, 16133 Genova
010 3732766/3993206
fax 010 3770056
municipio9servizisociali@comune.genova.it

UOCST

Via di Francia, 3
16149 Genova
010 5577259

Via San Luca, 12/4
16124 Genova
010 9814432
stranieri@comune.genova.it

Sito internet del Comune di Genova

www.comune.genova.it

Progetto Arianna “Contrasto alla violenza all’infanzia e all’adolescenza”

Nel gennaio 2001 nasce il progetto ex L.285/97 “Contrasto al maltrattamento e abuso di bambine e bambini”, voluto dalla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova, formato da assistenti sociali, psicologi, educatori dei Servizi Sociali (ATS) e da funzionari ed insegnanti della Direzione Politiche Educative, che comprende il Patto per la Scuola, attualmente Conferenza cittadina delle Istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione rendendo così il progetto trasversale alle due Direzioni, nonché alla Direzione Servizi decentrati verso la città metropolitana.

L’attività del progetto viene gestita attraverso due gruppi:

- **Gruppo Centrale Progetto Arianna - contrasto alla violenza all’infanzia e all’adolescenza**
- **Gruppi Territoriali Interistituzionali**

L’obiettivo di questo progetto è di rinforzare e migliorare le attività di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno, nonché i percorsi di segnalazione, protezione e cura del minore maltrattato, svolti dagli operatori di contatto, sia attraverso il miglioramento delle competenze professionali in materia, sia attraverso la costruzione di connessioni e collaborazioni istituzionali ed interistituzionali tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari.

Gruppo Centrale Progetto Arianna - Contrasto alla violenza all’infanzia e all’adolescenza

È composto da assistenti sociali, psicologi, educatori dei Servizi Sociali e da rappresentanti della Direzione Politiche Educative.

È attivo nelle seguenti aree:

- formazione ed aggiornamento degli operatori del Comune di Genova e delle altre istituzioni coinvolte nella protezione cura del bambino maltrattato;
- raccolta dati sul fenomeno;
- elaborazione ed aggiornamento delle linee guida in materia in collaborazione con altri soggetti istituzionali;
- elaborazione delle linee generali di azione sul territorio sui temi della prevenzione e del supporto nella segnalazione di nuovi casi;
- elaborazione e realizzazione dei progetti innovativi indicati dalla Regione; gestione dei relativi finanziamenti;
- raccordi istituzionali, interistituzionali locali (Azienda Sanitaria Locale, Regione, Provincia, Magistratura, Forze dell’Ordine) e nazionali (CISMAI Coordinamento dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia, Ministeri) ed europee (Parlamento europeo Consiglio dell’Unione europea); infine con organizzazioni internazionali (ONU, UNICEF).

La competenza della gestione concreta dei casi appartiene ai Servizi Sociali (ATS) del Comune di Genova per le competenze sociali, all’Assistenza Consultoriale (SCAC) e al Centro Sovradi-strettuale per il Maltrattamento e Abuso, per le competenze sanitarie.

Sede**Direzione Politiche Sociali**

Gruppo Centrale Contrasto al Maltrattamento e abuso di bambine/i

Via di Francia 3, 16149 Genova

Telefono: 010-5577215-451

e-mail: arianna@comune.genova.it

Gruppi Territoriali Interistituzionali

I **Gruppi Territoriali Interistituzionali** del progetto sono nove, uno per ogni Servizio Sociale (ATS) ed hanno come obiettivo promuovere negli operatori dei servizi per l'infanzia e nella cittadinanza una maggior sensibilizzazione e conoscenza del fenomeno, nonché un sostegno nei percorsi di segnalazione di un minore, nel caso in cui emergano segnali significativi.

Componenti

- 1 o 2 assistenti sociali referenti per ciascun Servizio Sociale (ATS), che svolgono funzioni di coordinamento;
- 1 referente per ogni Unità Operativa Servizi Territoriali (UOST) 0-6 (asili nido e scuole dell'infanzia comunali);
- 1 referente per ogni Centro Servizi per Minori e Famiglie;
- 1 referente per ogni Direzione Didattica e/o Istituto Comprensivo;
- 1 operatore dell'Assistenza Consultoriale (SCAC).

Funzioni

- Confronto e condivisione di conoscenze, esperienze, bisogni e risorse a livello locale;
- partecipazione al processo di programmazione territoriale e promozione di iniziative di prevenzione, formazione, aggiornamento;
- implementazione e cura dei rapporti col territorio: municipi, privato sociale...
- raccordo con gli indirizzi strategici individuati dal Gruppo Centrale.

Legittimazione

Si basa:

- sull'Accordo di Programma ed i Protocolli d'Intesa vigenti;
- sul riconoscimento dei referenti e dei loro compiti da parte delle rispettive Direzioni;
- sull'autorevolezza ed il riconoscimento delle attività svolte dal Gruppo Territoriale Interistituzionale (GTI) sul territorio.

Il Gruppo di Coordinatori

È costituito dai 9 assistenti sociali, nominati dal Coordinatore del Servizio Sociale (ATS) di appartenenza.

Il Gruppo è condotto da un coordinatore che partecipa alle riunioni del Gruppo Centrale, affiancato da un referente della Direzione Politiche Educative. Le riunioni si svolgono mensilmente presso la Direzione Politiche Sociali del Comune. Questo gruppo lavora per il coordinamento delle azioni territoriali dei 9 Gruppi Territoriali Interistituzionali (GTI), utili a realizzare la conoscenza e la prevenzione di questo fenomeno sul territorio. L'obiettivo è l'elaborazione d'iniziative e modalità operative comuni a tutti i gruppi, attraverso il confronto nella progettazione, lo

scambio delle esperienze ed il sostegno reciproco.

Strategie di Sostegno

- Riunioni mensili;
- Corsi di formazione ed aggiornamento periodici.

Sedi

Il riferimento per ogni GTI è l'assistente sociale coordinatore, presente presso il Servizio Sociale (ATS) di zona (cfr. indirizzi).

Servizi ai bambini da 0 a 6 anni: nidi e scuole dell'infanzia

I principi guida

Per una visione più ampia e completa dei principi che guidano l'azione educativa di questi Servizi, si indicano alcuni documenti fondamentali:

- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (New York, 1989);
- Carta delle Città Educative (Barcellona, 1990), per gli aspetti inerenti il coinvolgimento della Città nell'educazione dei bambini e la creazione di progetti di rete tra scuola e territorio;
- Regolamento dei Servizi per l'Infanzia del Comune di Genova (Delibera C.C. N° 4/2009), per tutti gli aspetti generali ed in particolare per quelli riguardanti la partecipazione dei genitori e l'accesso;
- Carta dei Servizi;
- Piano dell'Offerta Formativa (POF).

I servizi ai bambini da 0 a 6 anni gestiti direttamente dal Comune di Genova comprendono:

- 33 Nidi d'Infanzia;
- 52 Scuole dell'Infanzia;
- 1 Centro bambine-bambini;
- 2 Centri bambino - genitori;
- 16 Sezioni Primavera per bambini da 2 a 3 anni;
- Il Laboratorio Migrazioni per l'educazione interculturale;
- Centri e Laboratori per la promozione della cultura dell'infanzia.

I servizi sono gestiti dalla Direzione Politiche Educative ed organizzati in 18 UOST 0/6 (Unità Operative Servizi Territoriali 0/6).

Vi sono inoltre servizi accreditati e convenzionati con il Comune di Genova, che operano rivolgendosi alla stessa fascia d'età.

Le finalità educative:

- Promuovere una pedagogia della relazione e dell'ascolto volta ad accogliere il bambino e la sua famiglia, a riconoscere i bisogni di ciascuno ed offrire un ambiente sereno dove i bambini possano costituire legami affettivi con i compagni e con gli adulti;
- Promuovere un'idea di educazione che favorisca l'acquisizione dell'autonomia del bambino e lo sviluppo delle sue competenze.

Ogni anno le scuole e i nidi d'infanzia elaborano una programmazione educativa nella quale vengono indicati gli obiettivi, le esperienze e le attività ludiche e didattiche.

I rapporti con le famiglie

I momenti di incontro con le famiglie sono un aspetto fondamentale per garantire una crescita serena al bambino. Quest'ultimo deve percepire una continuità tra l'ambiente familiare e quello scolastico basata su un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra insegnanti e genitori. I rapporti con le famiglie sono curati in maniera particolare attraverso colloqui individuali, riu-

nioni di sezione e di scuola. In tali occasioni i genitori hanno modo di conoscere le attività svolte dal bambino a scuola, di raccontare la propria esperienza e di confrontarsi con le insegnanti e gli altri genitori su tematiche legate all'educazione ed alla crescita.

I Nidi d'Infanzia

Il Nido d'Infanzia è il primo segmento di un percorso educativo che promuove la crescita affettiva, cognitiva e sociale del bambino dai 3 mesi ai 3 anni. È organizzato, a seconda della capienza, in una, due o tre sezioni con un'offerta educativa adeguata alle diverse età dei bambini.

Le Scuole dell'Infanzia

La Scuola dell'Infanzia promuove lo sviluppo dell'affettività, della socialità, dell'intelligenza, dell'identità e delle competenze.

È organizzata in sezioni che accolgono bambini di età compresa fra 3 e 6 anni.

L'offerta educativa è adeguata alle diverse età dei bambini anche attraverso occasioni di attività in piccolo gruppo.

I Servizi Integrativi

I Servizi Integrativi si affiancano ai Nidi e alle Scuole dell'Infanzia per rispondere in maniera diversificata ai bisogni delle famiglie. Essi offrono ai genitori uno spazio dove incontrarsi, confrontare la propria esperienza e riflettere sul ruolo genitoriale.

Si distinguono in :

- Centri bambine - bambini: accolgono bimbi dai 16 ai 36 mesi e non prevedono l'erogazione del pasto;
- Centri bambini e famiglie: accolgono bambini dai primi mesi di vita fino ai 3 anni, accompagnati dai genitori o da una figura familiare.

Sezioni Primavera

Funzionano presso le Scuole dell'Infanzia e accolgono bambini dai 2 ai 3 anni.

Centro Documentale "Anna Maria Conterno degli Abbati"

Promozione e diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

Laboratorio "Migrazioni"

Promuove formazione, documentazione, consulenza, incontri con le famiglie e attività sperimentali per bambini da 0 a 14 anni su tematiche interculturali.

In collaborazione con il CRAS Centro Risorse Alunni Stranieri - Ufficio Scolastico Regionale MIUR

Segreteria Direzione Politiche Educative

Via di Francia 3, 16149 Genova Tel. 010-5577 557/254 fax 010 5577330

e-mail: politicheeducative@comune.genova.it

Per l'elenco dei Servizi sito internet: [http://www.comune.genova.it/le aree tematiche/scuola e formazione/da 0 a 6 anni](http://www.comune.genova.it/le_aree_tematiche/scuola_e_formazione/da_0_a_6_anni)

Sull'elenco telefonico cercare alla voce Scuole Pubbliche Comunali.

Struttura Complessa Assistenza Consultoriale ASL3 Genovese

Conformemente alla normativa vigente la Struttura Complessa Assistenza Consultoriale opera sui temi della salute della donna, del bambino e più in generale della famiglia attraverso molteplici attività svolte spesso in modo interdisciplinare. Si configura come un Servizio territoriale ambulatoriale con forte valenza preventiva oltre che assistenziale, venendo dedicato ampio spazio alla Educazione Sanitaria.

Oltre alle attività relative alla promozione della salute della donna, della salute riproduttiva e della tutela della salute dei bambini (anche non iscritti al SSN), nella realtà della ASL 3 Genovese afferiscono alla S.C. Assistenza Consultoriale le competenze svolte nelle scuole dall'ex Medicina Scolastica oggi chiamata Medicina Preventiva di Comunità dell'Età Evolutiva, la Salute Mentale Infantile e la Riabilitazione in età evolutiva. (fino ai 18 anni)

Attività dei Consultori Familiari erogate sui sei Distretti sociosanitari

Tutte le prestazioni e le visite specialistiche erogate dai Consultori Familiari genovesi sono gratuite ad eccezione delle ecografie ostetriche ginecologiche, dei Pap Test (gratuiti in misura di 1 ogni 36 mesi) e delle vaccinazioni facoltative 0-3 anni.

La prenotazione delle prestazioni è diretta (per telefono o di persona): solo le prestazioni di ginecologia e le prime valutazioni logopediche si prenotano attraverso il CUP.

Attività ambulatoriale ostetrico-ginecologiche

- visite specialistiche ginecologiche
- diagnosi e terapia della comune patologia ginecologica
- contraccezione
- assistenza gravidanza fisiologica
- prevenzione oncologica femminile,
- certificati e consulenze per Interruzione Volontaria Gravidanza (IVG)
- Prevenzione IVG :attività ambulatoriale verso i singoli, attività in gruppi
- tamponi vaginali
- pap test
- ecografia ostetrico-ginecologica
- Consulenze sessuologiche
- Prevenzione , diagnosi e terapia medica per sterilità di coppia
- Screening cervice uterina

Percorso nascita

- corsi di preparazione alla nascita e doponascita
- massaggio del neonato

- assistenza domiciliare alle neo-mamme
- sostegno all'allattamento

Attività psicologica

- visite e consulenze individuali per tutti i problemi di tipo psicologico e psicopatologico
- psicoterapia individuale, di coppia, familiare
- gruppi di informazione con neo-genitori
- Sostegno psicologico della donna durante le varie fasi della vita riproduttiva
- Diagnosi precoce e trattamento della depressione puerperale
- Psicologia dell'adolescenza
- attività di mediazione familiare rivolta a coppie in fase di separazione e divorzio conflittuali
- valutazione dell'idoneità psicofisica al matrimonio rivolta a coppie di minori che intendono sposarsi
- attività di diagnosi e terapia psicologiche rivolte a minori e famiglie genitori nei casi di disagio sociali seguiti dagli ATS spesso mandato del Tribunale Minori
- selezione delle coppie aspiranti all'adozione (su richiesta del Tribunale Minori)

Attività pediatrica

- vaccinazioni fino 0- 3 anni
- Attività ambulatoriale rivolta a bambini senza medico di famiglia
- Attività di pediatria di comunità nei nidi cittadini

Medicina Scolastica (M.P.C.E.E.)

Oggi ridefinita come Medicina Preventiva di Comunità dell'Età Evolutiva.

- attività di educazione alla salute e promozione corretti stili di vita in tutti gli ordini di scuole
- sorveglianza malattie infettive nelle comunità scolastiche di ogni ordine e grado
- consulenze per l'integrazione dei minori con handicap
- visita medica per ammissione soggiorno estivo
- visite per autorizzazione vacanze colonie estive
- esoneri dalle lezioni di educazione motoria

Attività di neuropsichiatria e riabilitazione

Diagnosi e trattamenti della disabilità dei minori

Attività finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (Legge 104/92)

Disturbi di apprendimento

Disturbi psicologi e psicopatologia dell'età evolutiva

Disturbi dello spettro autistico

Disturbi del comportamento compresa sindrome da iperattività

Diagnosi e terapia dei disturbi infantili della fonazione

Riabilitazione psico-motoria

Riabilitazione sui disturbi di apprendimento

Attività sovrazionali

Centri giovani per adolescenti

Per favorire l'accesso dei ragazzi a spazi consultoriali dedicati espressamente a loro sono stati istituiti due Centri Giovani, ad ampia apertura pomeridiana, in Via Rivoli 4 a canç e presso il Consultorio della Fiumara.

L'accesso è riservato a ragazzi tra i 14 e i 21 anni, è totalmente gratuito e senza appuntamento.

Nei due Centri operano ginecologi, psicologi, assistenti sanitarie e sociali, ostetriche, infermiere, che collaborano strettamente con gli operatori della Medicina preventiva di comunità dell'età evolutiva e operatori del SERT e della Salute Mentale

- visite e consulenze per contraccezione, sessualità, patologie ginecologiche
- prevenzione, certificazione e sostegno psicologico e sociale a minorenni e giovani per interruzione volontaria di gravidanza
- diagnosi, presa in carico, sostegno psicologico e psicoterapie di adolescenti per disturbi psicologici e psicopatologie
- attività di educazione alla salute rivolta ad alunni e insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori, anche nell'ambito di progetti nazionali.

Adozioni nazionali e internazionali

Presso la sede dell'ex Ospedale Celesia è stato istituito il Centro sovrazonale per le adozioni nazionali e internazionali dove operano in forma integrata Psicologi della S.C. Assistenza Consultoriale e Assistenti Sociali del Comune di Genova e degli altri 39 Comuni del territorio di ASL 3.

Il lavoro viene svolto in stretta collaborazione con il Tribunale dei Minorenni di Genova che è il committente e si articola nella valutazione dell'idoneità delle coppie, nel sostegno e consulenza lungo tutto il percorso adottivo compreso l'inserimento dei bimbi nelle neo famiglie e nel contesto scolastico.

Presso l'URP di Largo San Giuseppe è stato realizzato lo Sportello "InformAdozione", dove un operatore è a disposizione del pubblico per dare informazioni sulla normativa, sulle procedure e sui tempi dell'adozione con l'intento di facilitare l'accesso alle informazioni sull'adozione nazionale e internazionale.

Centro di Mediazione Familiare "Laboratorio dei Conflitti"

Rivolto a coppie in via di separazione con elevata conflittualità e prevede assistenza e sostegno psicologico dei coniugi, valutazione delle capacità genitoriali e diagnosi delle difficoltà e supporto psicologico dei figli minori

Ce.M.A. (Centro sovra distrettuale per la presa in carico di bambini, adolescenti e donne vittime di maltrattamento e abuso)

Il centro opera nel percorso di individuazione delle situazione di abuso e di presa in carico psicoterapeutica dei minori maltrattati.

Gli operatori del Centro (uno psichiatra psicoterapeuta con funzioni di responsabile, una psicologa psicoterapeuta, un medico legale psicoterapeuta, una pediatra, una ginecologa e un'assistente sociale) svolgono, nelle rispettive professionalità, diagnosi di casi di sospetto abuso

sessuale, accompagnamento dei minori lungo il percorso giudiziario ove consentito o richiesto dall'Autorità Giudiziaria, sostegno ai genitori non abusanti, consulenza agli operatori sociali, educativi, scolastici, collaborazione con i servizi sociali dei Comuni.

Le competenze cliniche maturate hanno consentito l'estensione del lavoro di diagnosi e cura a favore di donne vittime di violenza, nell'ambito delle competenze consultoriali, alle quali è offerto sostegno psicologico e psicoterapia di gruppo.

Giustizia minorile

La nuova competenza, assunta nel 2010, viene svolta da Neuropsichiatri Infantili, Psicologi e Assistenti Sociali e prevede attività di consulenza e diagnosi al Centro di prima accoglienza, attività presso la Comunità residenziale, l'invio a comunità terapeutiche, il sostegno psicologico dei ragazzi nel circuito penale esterno qualora prescritto da giudice.

Residenzialità minori

La S.C. Assistenza Consultoriale attiva, su proposta dei Neuropsichiatri curanti, i progetti di inserimento presso Strutture Riabilitative o in Comunità Terapeutiche per Adolescenti di minori affetti da gravissime disabilità o psicopatologie che necessitano di ricoveri in strutture residenziali.

Attività sovra zonali afferenti all'area della neuropsichiatria e salute mentale infantile

Per alcune patologie, data l'alta specializzazione necessaria nei percorsi diagnostici e nella presa in carico terapeutica, sono state istituiti negli ultimi anni dei Centri specialistici, quali

- autismo
- disturbi specifici di apprendimento .
- ADHD

Assistenza infermieristica a minori in ambito scolastico e domiciliare

E' un servizio rivolto a bambini affetti da patologie gravi che necessitano di assistenza infermieristica (insulina, aspirazioni vie aeree, cateterismo vescicale, etc...) al fine di garantire la frequenza scolastica. In alcuni casi particolarmente gravi tale servizio viene erogato anche a domicilio

Sedi Consultoriali principali**Direzione Struttura Complessa Assistenza Consultoriale**

Via Rivoli 4 a canc Genova
Tel. 010 849 6833 – 849 6863
Fax 010 849 6873
e mail consultori.direzione@asl3.liguria.it

Centro Specialistico Sovradistrettuale Adozioni ed Affidò

Via P.N.Cambiaso 62
Tel. 010 849 9395 (Accoglienza)
Tel. 010 849 237 (Segreteria)

Centro Sovradistrettuale Maltrattamento e Abuso su minori

Via G. Maggio 3
cell. 328 0474404

Centro Giovani "PONENTE - VAL POLCEVERA"

Via degli Operai 80, "Fiumara"
Tel. 010 849 8809 (Accoglienza)

Centro Giovani "CENTRO - LEVANTE - VAL BISAGNO"

Via Rivoli 4 a canc
Tel. 010 849 6835 – 010 849 6862

**CONSULTORI FAMILIARI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 8
GENOVA PONENTE**

Via Pegli 10, Tel. 010 849 7950
Cogoleto Via Isnardi 3, Tel. 010 849 9578

**CONSULTORI FAMILIARI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 9
GENOVA MEDIO PONENTE**

Via Soliman, 7 (ex Manif. Tabacchi), Tel. 010 849 8923
Via Operai, 80 (Fiumara), Tel. 010 849 7367 -368

**CONSULTORI FAMILIARI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 10
GENOVA VALPOLCEVERA E VALLE SCRIVIA**

Via P.N.Cambiaso 62, Tel. 010 849 9395
Via Bonghi 6, Tel. 010 849 9405
Via O. Gallino 5, Tel. 010 849 8860
Busalla Piazza Malerba 8, Tel. 010 849 7880

CONSULTORI FAMILIARI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 11 GENOVA CENTRO

Via Assarotti 35, Tel. 010 849 4525 - 4526
Via Lagaccio 9, Tel. 010 849 5969 – 5958
Viale Brigate Partigiane 14 - 2° piano, Tel. 010 849 6854 - 6856 - 6459 Pediatria
Tel. 010 849 4571 - 5722 Ginecologia

**CONSULTORI FAMILIARI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 12
GENOVA VALTREBBIA E VAL BISAGNO**

Via Archimede 30 a, Tel. 010 849 4951
Via Struppa 150, Tel. 010 849 5578

**CONSULTORI FAMILIARI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 13
GENOVA LEVANTE**

Via G.Maggio 3, Tel. 010 849 6904 - 6908 Tel. 010 849 6491 (ginecologia)

Recco, Via A. Bianchi 1, Tel. 0185 76148 (riabilitazione età evolutiva)

Recco, Piazzale Olimpia 24, Tel. 0185 722025

Recco, Via San Francesco 19

Ce M.A. - Centro sovradistrettuale per la presa in carico di bambini, adolescenti e donne vittime di maltrattamento e abuso

Il "Centro Sovradistrettuale sul Maltrattamento e l'abuso dei minori" dell'Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese ha iniziato la sua attività dal febbraio 2000 e nel 2002 è stata deliberata formalmente l'esistenza e l'assetto organizzativo del Centro.

Fanno parte del Centro operatori di diverse professionalità provenienti dallo S.C.A.C. (Struttura Complessa Assistenza Consultoriale) e dall'S.C.M.L. (Struttura Complessa Medicina legale), individuate sulla base delle loro esperienze professionali, operative e disponibilità ad occuparsi di minori vittime di maltrattamenti e abusi.

L'équipe del Centro è composta ad oggi da uno psichiatra, una psicologa, un'assistente sanitaria, un medico legale, una ginecologa e una pediatra ed è previsto a breve l'ingresso di una assistente sociale.

Il Centro prende in carico casi di sospetto abuso sessuale, grave maltrattamento fisico, ipercura; offre un sostegno a genitori e famiglie insufficientemente tutelanti e desiderose di affrontare un processo di trasformazione.

Il Centro accoglie richieste e segnalazioni provenienti direttamente dall'utenza o indirettamente dalle istituzioni sanitarie, sociali, scolastiche, giudiziarie e delle forze dell'ordine.

Compito del Centro è di intervenire tempestivamente sui casi segnalati, poiché il riconoscimento tardivo dell'abuso o del maltrattamento comporta conseguenze spesso drammatiche.

Fornisce altresì consulenze a colleghi ed a istituzioni che ne facciano richiesta.

Gli operatori che segnalano i casi vengono ricevuti durante la riunione di équipe del lunedì, su appuntamento, mentre i casi urgenti vengono assunti quanto più tempestivamente possibile.

La presa in carico di pazienti già seguiti da altri servizi sanitari o sociali è decisa di comune accordo con l'Ente inviante, attraverso modalità che vengono concordate caso per caso.

Sede Provvisoria:

via G. Maggio 3 Genova Quarto

(presso Consultorio Familiare. tel. 010/399.29 19.

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ASL 3 Genovese

Area Salute Mentale

Il Dipartimento di Salute Mentale eroga prestazioni di natura

- preventiva
- terapeutica
- assistenziale
- riabilitativa

attraverso interventi e strutture differenziate:

- domiciliare
- ambulatoriale
- semiresidenziale
- residenziale
- regime di ricovero

In particolare il Centro di Salute Mentale costituisce la sede organizzativa dell'équipe degli operatori ed il punto di coordinamento dell'attività sul territorio.

Svolge attività psichiatrica ambulatoriale e domiciliare su un arco di 12 ore, effettua visite specialistiche, consulenze e filtro per i ricoveri, e programmazione terapeutica; garantisce inoltre un servizio specifico di informazione e di assistenza alle famiglie dei pazienti.

Il cittadino può rivolgersi al Dipartimento di Salute Mentale per:

- visite medico psichiatriche
- colloqui di valutazione psicologico-clinica
- psicoterapia individuale, psicoterapia familiare e/o di coppia,
- psicoterapia di gruppo
- interventi d'urgenza
- interventi di consulenza
- certificazione medico-psicologica (patenti, porto d'armi, invalidità, adozioni, ecc.)
- interventi riabilitativi
- interventi socio-assistenziali

Le prestazioni sopra elencate sono erogate a persone oltre i 18 anni ma anche, in casi particolari, ad utenti della fascia 14/18, in tutte le sedi, nell'orario di apertura.

Per le situazioni inerenti i casi di maltrattamento/abuso il CSM (Centro di Salute Mentale) di competenza territoriale può essere coinvolto attraverso vari canali:

- Procura della Repubblica
- Tribunale per i Minorenni
- S.C. Assistenza Consultoriale
- Servizi Sociali (ATS)
- Richiesta diretta.

In particolare il Centro di Salute Mentale (CSM) fornisce interventi di valutazione delle condizioni psichiche dell'adulto maltrattante o sospetto tale, anche sulla base di decisione dell'Autorità Giudiziaria e, se presente una necessità clinica, mette in atto trattamenti differenziati a seconda del quadro clinico e degli obiettivi dell'intervento.

Sedi

Direzione

Via G. Maggio 6, 16147 Genova
Tel. 010 8496607/581 - Fax 010 849.6336
e-mail: dsm.direzione@asl3.liguria.it

Distretto 8 Ponente - Centro di Salute Mentale

Via Lemerle 17, 16158 Genova Voltri
Tel. 010 8499160 – Fax 010 6136375

Distretto 9 Medio Ponente - Centro di Salute Mentale

Via Operai 80, 16151 Genova Sampierdarena
Tel. 010 8497110 – Fax 010 8497120

Distretto 10 Valpolcevera e Valle Scrivia - Centro di Salute Mentale

Via Montepertica 9, 16162 Genova Bolzaneto
Tel. 010 8499480 – Fax 010 7453559

Distretto 11 Centro - Centro di Salute Mentale

Via Peschiera 10, 16122 Genova
Tel. 010 886867 - 010 814450 – Fax 010 8311641

Distretto 12 Val Bisagno e Val Trebbia - Centro di Salute Mentale

Via Struppa 150, 16165 Genova Molassana
Tel. 010 8495800 – Fax 010 802183

Distretto 13 Levante - Centro di Salute Mentale

Via G. Maggio 3, 16147 Genova Quarto
Tel. 010 8496780/6781 – Fax 010 8496902

Area Dipendenze

Il SerT è il Servizio specialistico per le problematiche delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, legali e illegali, e delle loro famiglie.

Il SerT si occupa della progettazione di attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, anche in collaborazione con altri Servizi Sanitari ed Enti (Medicina di famiglia, Consultorio, Centri Giovani, Servizio di Salute Mentale, Servizio Sociale (ATS) del Comune di Genova, Enti del Privato Sociale).

Organizza ed effettua direttamente attività di prevenzione rivolta al territorio ed agli Istituti scolastici, attività di riduzione del danno attraverso le Unità di Strada, e prevenzione delle patologie correlate per la propria utenza attraverso le attività di screening dei suoi ambulatori infettivologici.

Svolge attività e prestazioni base di tipo sanitario e sociale.

In particolare per quanto riguarda le situazioni di maltrattamento e abuso, il SerT collabora con gli altri servizi della ASL 3 e con i servizi sociali ATS, con interventi diversi: colloqui e valutazioni mediche, psicologiche e sociali; colloqui di orientamento e sostegno; psicoterapie individuali, familiari e di gruppo.

Sedi

Direzione

Salita san Francesco da Paola 9 A, 16126 Genova

Tel. 010 8494215 - Fax 010 2463404

e-mail: direzione.sert@asl3.liguria.it

Distretto 8 Ponente

Via Tosonotti 4, 16158 Genova Voltri

Tel. 010 8499877 – Fax 010 613.4701

Distretto 9 Medio Ponente

Via Sampierdarena 6, 16149 Genova Sampierdarena

Tel. 010 8494030 – Fax 0108494017

Distretto 10 Valpolcevera e Valle Scrivia

Via Sampierdarena 6, 16149 Genova Sampierdarena

Tel. 010 8494030 – Fax 010 8494017

Distretto 11 Centro

Piazza Dante 6, 16126 Genova

Tel. 010 8494670/7680 – Fax 010 8496013

Distretto 12 Val Bisagno e Val Trebbia

Corso De Stefanis 63, 16139 Genova

Tel. 010 8494827– Fax 010 8494835

Distretto 13 Levante

Via G. Maggio 6, 16147 Genova Quarto

Tel. 010 8496330/6318 – Fax 010 8496213

Pediatria di famiglia

ASL 3 Genovese

Il ruolo del pediatra di famiglia

Denominazione

Al momento del rilascio del documento di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, il genitore, o chi ne fa le veci, ha l'obbligo di scegliere per il neonato un medico specialista in Pediatria (definito Pediatra di Famiglia, PdF) in un elenco di specialisti riferito all'ambito territoriale, in cui è compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione.

Funzioni ed attività

Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, il SSN demanda al pediatra convenzionato per la Pediatria di Famiglia i compiti di prevenzione individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale. Riguardo all'argomento trattato, l'approccio da parte del Pediatra di famiglia ad un bambino e al suo nucleo familiare, con un sospetto di trascuratezza o di maltrattamento generalmente inteso, può partire dalla valutazione della mancata aderenza alle raccomandazioni relative all'assistenza sanitaria, oppure dal ritardato o mancato ricorso all'assistenza medica, oppure dal riscontro di un'alimentazione inadeguata o di una inadeguata protezione dai rischi ambientali, oppure ancora da un'esposizione a droghe, da un'igiene o da un abbigliamento inadeguato, fino ad una insufficiente relazione affettiva.

In caso di maltrattamento grave in tutte le sue forme il pediatra, in quanto incaricato di pubblico servizio è obbligato alla segnalazione/denuncia (art. 331 c.p.p.) ed in mancanza di tale atto nel reato di omessa denuncia (artt. 361 e 362 c.p.).

Utenti

La scelta di un Pediatra di famiglia è obbligatoria in caso di ogni bambino di età inferiore a 6 anni, mentre è data come facoltativa nell'età 6/14 anni, con possibile estensione dell'assistenza pediatrica fino ai 16 anni. Nel Comune di Genova i bambini di età 6/14 anni in carico alla Pediatria di Famiglia superano l'80%.

Operatori

Il numero dei medici specialisti in Pediatria iscritti negli elenchi del Comune di Genova viene aggiornato in relazione al numero di minori residenti, attualmente é di 68.

L'attività del Pediatra di famiglia si svolge anche a domicilio del paziente, allorquando il curante ne stabilisca la necessità e questo rappresenta un'ulteriore possibilità di valutazione dell'ambiente

in cui si trova a vivere il minore con le conseguenze ovvie in caso di un sospetto di maltrattamento.

Organizzazione

Quando il Pediatra di famiglia rileva una situazione di sospetto maltrattamento, necessita di una "rete" di consulenti dei settori dei Servizi della ASL 3 Genoese, dei Servizi sociali ATS e dei Servizi educativi e <scolastici a cui far riferimento e la cui azione sarà tanto più efficace e puntuale quanto più saranno già funzionanti canali di scambio e formazione professionale comune. Certamente occorre tendere al superamento delle barriere, anche di linguaggio, tra professionalità diverse; intanto è da favorire la comunicazione fra figure professionali "omogenee", che sono già impegnate nei vari settori dell'Assistenza Sanitaria (pediatra di comunità o consultoriale, medico scolastico, meglio se pediatra, neuropsichiatra infantile).

Uno strumento recente, di cui si è fornita la Pediatria di Famiglia, che può essere utile nel campo dei disturbi relazionali, è il Libretto Pediatrico Regionale, che viene rilasciato ai genitori e aggiornato periodicamente, in cui vengono annotate schematicamente anche le valutazioni fatte durante i Bilanci di Salute, che rappresentano la storia non solo clinica, ma anche quella dello sviluppo psicomotorio, relazionale e comportamentale del bambino.

La consapevolezza che l'utilità dello scambio culturale sia vicendevole e, cioè, che anche il lavoro dell'Operatore Socio Sanitario sul singolo caso, sia facilitato da una consuetudine di rapporto con il Pediatra di Famiglia, è alla base dell'impegno con cui i rappresentanti della Pediatria di Famiglia si sono rapportati con le Istituzioni Pubbliche in questi anni, il tutto nel precipuo interesse della tutela della salute, globalmente intesa, del bambino.

Pediatria di famiglia

Tel 010-587846

e-mail: pediatri@apel-pediatri.it

Sito: www.apel-pediatri.it

Istituzioni Scolastiche

La realtà in cui noi viviamo è caratterizzata da un profondo cambiamento che investe tutti i settori. La scuola ha avvertito in modo particolare questo momento di transizione e ha saputo trovare al suo interno le energie per realizzare compiutamente la propria autonomia, dimostrando di non essere un mero fruitore di norme e disposizioni emanate dall'Amministrazione centrale. Ha dimostrato di saper interagire con tutti quei soggetti, Enti locali e Regione, cui la riforma ha assegnato un nuovo e importante ruolo in materia di istruzione e formazione e, nel contempo, si è dimostrata capace di offrire servizi diversificati a misura delle reali necessità degli utenti. I segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte dei minori sono spesso raccolti, in prima istanza, dagli operatori scolastici pubblici e privati.

Benché altri siano gli operatori competenti a prendere in carico il caso, è fondamentale che gli insegnanti siano competenti nel riconoscere i segnali di malessere e le richieste d'aiuto, nonché i riferimenti necessari per attivare in tempi brevi un percorso di approfondimento della situazione e le misure di protezione eventualmente necessarie. E' stata pertanto indicata la figura tematica sul disagio.

Tale funzione è finalizzata al monitoraggio dei casi di disagio scolastico legato a:

- a) problemi di apprendimento
- b) problemi socio ambientali
- c) problemi affettivo-motivazionali e/o psicologici

Questa figura tematica coordina inoltre per tutta l'istituzione scolastica:

- i Progetti di Recupero del Disagio, tenendo contatti con i coordinatori dei consigli di classe e con i docenti, che intervengono individualmente sui ragazzi seguiti;
- una Commissione operativa sui casi di disagio di cui fanno parte: il Referente per l'educazione alla salute, il Garante dei Diritti dei bambini e il Referente del Gruppo Territoriale del progetto "Arianna. Contrasto alla violenza su infanzia e adolescenza" della Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova.

Essa riferisce al Dirigente scolastico situazioni particolarmente problematiche, per le quali necessitano interventi di servizi ed istituzioni esterni alla scuola.

Deve possedere:

- competenze relazionali, sensibilità, empatia, capacità di ascolto verso gli alunni, verso i colleghi e verso i genitori e capacità di lavorare in gruppo;
- competenze psico-pedagogiche per individuare strategie flessibili e risorse necessarie;
- competenze organizzative per progettare, monitorare costantemente e valutare i processi messi in atto.

Da tutto ciò consegue che le "scuole" sono impegnate a realizzare il proprio compito di osservatorio privilegiato del benessere dei propri alunni, "dialogando" con il territorio, relazionandosi con gli altri soggetti istituzionali, contribuendo alla protezione del minore.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Liguria

Via Assarotti, 40

16122 Genova

Tel 010 83311

e-mail: gestione@integrogenova.it

Autorità Giudiziaria

L'Autorità Giudiziaria svolge le proprie funzioni avvalendosi della competenza di vari soggetti, e precisamente:

la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, il Tribunale dei Minorenni, il Giudice Tutelare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, il Tribunale Ordinario penale e civile.

Vediamo le principali competenze di ogni soggetto.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni

Ha competenza su tutto il territorio ligure (da Ventimiglia a La Spezia) e sulla provincia di Massa Carrara.

E' il soggetto destinatario di tutte le segnalazioni civili relative a situazioni di pregiudizio in cui, a vario titolo, si trova un minore domiciliato nel territorio suddetto, inoltrate dai servizi, dalle forze dell'ordine, dai servizi sanitari, dalla scuola o da privati cittadini. La sua competenza civile è quella di raccogliere elementi, sui quali basare un ricorso da inoltrare al Tribunale per i Minorenni, al fine di ottenere l'emissione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, utili alla tutela del minore in difficoltà o in stato di abbandono.

Ricevuta la segnalazione predispone una breve indagine sul caso, al cui esito, in presenza di condotte dei genitori dannose per i figli e non di mere problematiche sociali, potrà essere richiesta al Tribunale Minori:

- 1) l'apertura di una procedura (procedure di Volontaria Giurisdizione o di Decadenza Potestà o di Adottabilità) e l'emissione di un provvedimento limitativo della potestà dei genitori (affidamento al Servizio Sociale per i necessari interventi, prescrizioni ai genitori, sospensione o decadenza potestà, dichiarazione di adottabilità). In sostanza il Procuratore Minori può chiedere al Tribunale per i Minorenni di incaricare il Servizio Sociale competente di allontanare il minore dalla famiglia d'origine, o di attuare ogni intervento di sostegno psicologico ed educativo utile ad eliminare o contenere la condizione di pregiudizio in cui il minore si trova, fino alla scelta più grave di dichiararne lo stato di abbandono e quindi lo stato di adottabilità.
- 2) L'archiviazione della segnalazione ove si fosse riscontrata la collaborazione dei genitori e la loro adeguatezza nell'esercizio della potestà genitoriale.

Di tali iniziative o della archiviazione la Procura Minori informa il Servizio Sociale competente, affinché possa regolarsi in ordine all'esito della segnalazione effettuata.

Per le indagini si avvale della Polizia Giudiziaria presso la Procura Minori e/o chiede relazioni ai vari servizi coinvolti.

Ha pertanto un ruolo di iniziativa, propulsivo e consultivo ma non decisivo: non spetta alla Procura Minori la decisione o l'emissione di provvedimenti sul caso. Spetta alla Procura Minori la scelta di ricorrere o meno al Tribunale per i Minori. La Procura Minori non inoltra alcun ricorso al Tribunale per i Minorenni per problematiche di natura assistenziale o sociale.

Nell'ambito di procedure già aperte e pendenti esprime obbligatoriamente pareri sull'emis-

sione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e inoltra al Tribunale per i Minorenni medesimo richieste in ordine ad attività da espletare o decisioni da assumere.

Per quanto riguarda invece la competenza penale riceve le denunce di notizie di reato ascrivibili a soggetti minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni, svolge le indagini preliminari e, quando non richiama l'archiviazione, esercita l'azione penale davanti al Tribunale per i Minori, chiedendo il rinvio a giudizio del minore imputato di reato.

Qualora ravvisi un reato commesso da un adulto a danno di un minore trasmette gli atti alla Procura Ordinaria (Procura della Repubblica) per lo svolgimento del processo a carico del maggiorenne.

Ha infine compiti di controllo delle comunità dislocate sul territorio della regione e della provincia di Massa Carrara, effettua o dispone ispezioni nelle comunità di accoglienza con ricorrenza semestrale o straordinarie. Riceve ogni sei mesi le schede relative ai minori allontanati dalla famiglia e collocati in struttura, inviate dalle strutture medesime.

Attraverso le verifiche effettuate dai Servizi Sociali, il Procuratore accerta le condizioni di ciascun minore, collocato fuori dalla residenza familiare, valutando l'adeguatezza delle relazioni con i familiari e i tempi di permanenza in struttura di accoglienza o presso la famiglia affidataria.

Il Tribunale dei Minorenni

Ha la stessa competenza territoriale sulla regione Liguria e la provincia di Massa Carrara.

Le sue competenze sono:

- 1 decide sui ricorsi presentati dal Procuratore Minori (parte pubblica) o dalle parti private (genitori e parenti stretti) e, nell'ambito delle procedure conseguentemente aperte (volontaria giurisdizione, decadenza della potestà genitoriale, adottabilità), dispone il sostegno socio-assistenziale per i minori e le famiglie in situazione di fragilità, laddove non sia reperibile la capacità di collaborazione dei genitori;
- 2 dispone l'allontanamento del minore dalla famiglia, qualora si trovi in una situazione di pregiudizio grave a causa della condotta di uno o entrambi i genitori, in assenza di valide risorse percorribili nella famiglia allargata;
- 3 pronuncia la limitazione/sospensione/decadenza della potestà genitoriale; dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali; dichiara lo stato di adottabilità in caso di conclamato abbandono;
- 4 dichiara l'idoneità delle coppie aspiranti all'adozione internazionale; provvede all'adozione all'esito del percorso;
- 5 decide sull'affido e sulle questioni economiche relative ai figli minori di coppie non sposate e già conviventi che cessino di convivere.

Nell'ambito delle procedure civili, che lo richiedano, nomina, se necessario, il curatore del minore e il difensore di ufficio dei genitori privi di un difensore di fiducia.

Decide sulla proroga degli affidi consensuali allo scadere dei 24 mesi.

Nell'ambito del processo penale, su richiesta della Procura Minori, giudica i minori, quando sono accusati di aver commesso reato e adotta le misure penali e rieducative previste dalla legge.

Al contrario tutte le seguenti Autorità Giudiziarie hanno competenza territoriale, legata alla circoscrizione giudiziaria in cui sono collocate (Sanremo, Imperia, Savona, Genova, Chiavari ,La Spezia)

IL Giudice Tutelare

Nomina il tutore legale del minore in caso di assenza dei genitori, in grado di esercitare la potestà/responsabilità genitoriale; sovrintende alla tutela e esercita le funzioni che la legge gli attribuisce; rende esecutivo con decreto l'affido familiare o l'inserimento in comunità tutelare, disposto dal Servizio Sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal tutore; vigila sui minori sottoposti ad affidamento consensuale per i primi due anni; vigila sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale ha stabilito per l'esercizio della potestà/responsabilità e l'amministrazione dei beni e può chiedere, nello svolgimento delle sue competenze, l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti, i cui scopi corrispondano alle sue funzioni.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario

Relativamente al nostro campo di interesse, dispone indagini in ordine ad ipotesi di reato commesse da persone maggiorenni in danno di un minore, sia all'interno che all'esterno della famiglia, al cui esito può esercitare l'azione penale, chiedendo il rinvio dell'adulto al giudizio del Tribunale, che ne valuterà la responsabilità.

Quando ravvisa gli estremi per intervenire sulla tutela civile di un minore, segnala la situazione alla Procura Minori.

Il Tribunale Ordinario Civile (sezione famiglia)

Decide in sede civile, in caso di separazione o divorzio dei genitori già coniugati, dell'affidamento dei figli minori e del regime economico, conseguente alla separazione o al divorzio. Nell'ambito delle cause di separazione giudiziale, in cui emergano situazioni di pregiudizio in capo ai figli minori, può adottare provvedimenti a tutela degli stessi, anche affidandoli al Servizio Sociale.

Decide altresì sui ricorsi relativi alle sole questioni economiche concernenti i figli naturali.

Il Tribunale Ordinario Penale

E' competente a giudicare un maggiorenne accusato di reato, anche in danno di un minore.

La Corte d'Appello III sezione (minori e famiglia)

In sede civile decide sulle impugnazioni contro i provvedimenti del Tribunale per i Minori o del Tribunale Ordinario; più specificamente decide sulle impugnazioni dei decreti di adottabilità di un minore, sui decreti emessi dal Tribunale per Minorenni in riferimento alla potestà/responsabilità genitoriale, sui provvedimenti del Tribunale Ordinario Civile.

In sede penale, decide sulle impugnazioni delle sentenze del Tribunale per i Minorenni, relative a reati penali commessi da minorenni.

I rappresentanti del minore

Curano sia gli aspetti civili, patrimoniali e relazionali del minore, sprovvisto di chi eserciti per lui la responsabilità genitoriale, sia l'accompagnamento nei procedimenti amministrativi e civili che lo riguardano.

Il Tutore Legale

E' nominato dal Giudice Tutelare o, in alcuni casi, dal Tribunale per i Minorenni, qualora i genitori del minore siano morti od impossibilitati ad esercitare la potestà (art 343 C.C.). Il Tutore rappresenta il minore in tutti gli atti civili e, se possiede un patrimonio, ne amministra i beni; si fa portavoce del suo punto di vista e delle sue opinioni, rappresentandone l'interesse. Non svolge l'accudimento quotidiano del minore, compito svolto dalla famiglia affidataria o dalla comunità di accoglienza, con le quali si coordina.

Il Curatore Speciale

Il curatore speciale, a differenza del genitore o del tutore, è nominato per rappresentare il minore nel compimento di un singolo atto o di una limitata serie di atti (curatore ad acta) o in un determinato processo (curatore ad processum), limitatamente al caso di conflitto d'interessi, che consiste proprio nell'incompatibilità, anche solo potenziale, fra la posizione del genitore e quella del figlio minore.

Secondo l'articolo 10 della Convenzione di Strasburgo del 1996, il curatore speciale fa emergere e presenta correttamente al giudice le reali intenzioni del minore affidato alle sue cure, informando adeguatamente costui circa le conseguenze delle sue azioni ed il significato di quelle del giudice.

L'Avvocato del Minore

Nelle procedure di adattabilità, la legge prevede la figura dell'avvocato del minore, che può coincidere con il curatore speciale; nelle altre procedure di limitazione o decadenza della potestà genitoriale, la legge si limita a stabilire che minori e genitori abbiano l'assistenza di un avvocato, per garantire il principio del contraddittorio tra le parti.

Procura della Repubblica per i minorenni

Viale IV novembre, 4/3
16121 Genova
Tel. 010-571771
Fax 010-5451027

Tribunale per i Minorenni

Viale IV novembre, 4
16121 Genova
Tel. 010-596191
Fax civile 010-5451028 Fax penale 010-531009

Forze dell'Ordine

Il fenomeno del maltrattamento, della violenza e dell'abuso in danno di minori è particolarmente seguito dalla Forze dell'Ordine. Si specifica che la segnalazione di questi reati può essere effettuata a qualunque organo (Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, , Polizia Postale, Polizia Ferroviaria,) che la inoltra agli organi competenti.

Polizia di Stato

Presso la Questura di Genova, operano due uffici che si occupano di minori, ognuno con competenze specifiche. Nell'ambito della Squadra Mobile, è attiva una Sezione specializzata nelle indagini relative ai reati, che riguardano lo sfruttamento della prostituzione minorile, della pornografia e del turismo sessuale, nonché relativi alla violenza e all'abuso sessuale in danno di minori, con competenza a livello provinciale.

La costituzione di una specifica Sezione formata da personale maschile e femminile, professionalmente preparato e dotato di grande sensibilità verso i minori, all'interno di un complesso investigativo di più ampio respiro, quale è la Squadra Mobile, non può che rappresentare un ulteriore progresso e miglioramento di azione di prevenzione e repressione, sia in termini qualitativi che quantitativi, in risposta al dilagare di questi gravi fenomeni, che interessano e danneggiano gravemente la sfera individuale.

Competente, invece, a dare risposte professionali sui problemi concernenti il maltrattamento e l'abbandono di minori, lo sfruttamento del lavoro minorile, le separazioni conflittuali, l'evasione scolastica e varie situazioni in danno di minori è l'Ufficio Minori, istituito presso la Divisione Anticrimine della Questura.

Anche il fenomeno della pedofilia "on line" viene seguito da una specialità della Polizia di Stato, la Polizia Postale e delle Comunicazioni. In particolare quest'ultima ha la competenza sulla divulgazione e sullo scambio di foto pedo-pornografiche via internet, sulla costituzione di spazi web specifici e su tutti i reati, relativi alla pedofilia, commessi attraverso le "chat-line".

L'attività di indagine nasce dalla denuncia di un episodio particolare, che può essere riferito anche direttamente al personale di questi Uffici che, garantendo la riservatezza necessaria, aiuterà il richiedente (adulto o minore) ad illustrare serenamente la vicenda.

Per mettersi in contatto con gli operatori specializzati è possibile comporre gratuitamente il n."113", che provvederà a smistare la telefonata agli Uffici competenti.

QUESTURA DI GENOVA

Via A. Diaz, 2 16121 Genova
Tel. 010/53661 (centralino)

Squadra Mobile – Sezione IV

Tel. 010/5366374 – 0105366757

Divisione Anticrimine – Ufficio Minori

Tel. 010/5366382 – 010/5366531

Arma dei Carabinieri

L'Arma dei Carabinieri è capillarmente presente sul territorio con i Comandi di Stazione, il cui radicamento sociale, la conoscenza di situazione famigliari difficili ed i consolidati rapporti con altre realtà quali scuole, parrocchie, associazioni varie ecc., consentono loro di operare al meglio nei vari compiti istituzionali.

Nel caso di delitti e/o situazioni di disagio in danno di minori, è utile rivolgersi a detti Comandi che nella città di Genova sono i seguenti:

- Aereoporto , via Pionieri Aviatori d'Italia, 41
Tel. 010/512526
- Bolzaneto, via Polonio, 30/G
Tel. 010/7408397
- Carignano, via Campopisano, 8
Tel. 010/2543763
- Castelletto, Salita S. Maria della Sanità, 45
Tel. 010/8393405
- Cornigliano, via Eridania, 52
Tel. 010/6469983
- Foce, via Gobetti, 5
Tel. 010/36991
- Maddalena, via Ponte Calvi, 9
Tel.010/2465516
- Marassi, via Moresco, 1
Tel. 010/814386
- Molassana, via Molassana, 76
Tel. 010/8361831
- Nervi, via Casotti, 1
Tel. 010/3726012
- Pegli, via Beato Martino da Pegli, 1/A
Tel. 010/6981052
- Pontedecimo, via del Canto, 15/D/R
Tel. 010/7856105
- Prà, via Prà, 18/A
Tel. 010/665245
- Portoria, via Serra, 3
Tel. 010/36991
- Quarto, via Ammiraglio De Geneys, 2
Tel. 010/387507
- Rivarolo, via Ferri, 6
Tel. 010/7491085
- Sanpierdarena, corso Martinetti, 7
Tel. 010/36991
- Sanfruttoso, via A. Manuzio, 3/C
Tel. 010/512009
- San Martino, via San Martino, 14
Tel. 010/36991

- San Teodoro, via San Benedetto, 7
Tel. 010/2462842
- Sestri Ponente, via Borzoli, 16
Tel. 010/6520052
- Voltri, via Don G. Verità, 2/C
Tel. 010/6136594

Nel caso di indagine di particolare complessità, le Stazioni, che possono essere contattate anche tramite l'utenza telefonica "112", richiedono l'ausilio di reparti speciali dell'Arma. Inoltre, gli operatori sociali e/o tutti coloro che vogliono segnalare maltrattamenti o disagi a carico di minori si possono rivolgere, anche ai Nuclei Operativi dei Comandi di Compagnia e al Nucleo Operativo del Comando Provinciale, reperibili, oltre che all'utenza telefonica gratuita "112", anche ai seguenti recapiti:

- **Nucleo Operativo Compagnia Sanpierdarena**
C.so Martinetti, 7 – Tel. 010/36991
- **Nucleo Operativo Compagnia San Martino**
Via San Martino, 14 – Tel. 010/36991
- **Nucleo Operativo Compagnia Portoria**
Via serra, 3 – Tel. 010/36991
- **Nucleo Operativo Comando Provinciale**
Via Gobetti, 5 – Tel. 010/36991

UNICEF

L'UNICEF è la prima organizzazione mondiale per i diritti dell'infanzia e si propone di sostenere ed attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, New York 1989 e la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo 1996. L'UNICEF-Italia sostiene l'istituzione di Garanti Regionali per l'infanzia e l'adolescenza, parallelamente all'istituzione di un Garante Nazionale.

Nelle scuole comunali e statali del Comune di Genova, sono presenti insegnanti, formati sul tema, con il ruolo di garanti dei diritti dei minori: essi hanno il compito di sensibilizzare e sollecitare l'attività dei servizi e delle istituzioni, allorché entrino in contatto con un minore, i cui diritti non vengono rispettati.

Figura e percorso formativo dell'Esperto/Garante dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

A seguito della stipula del protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale, il Dipartimento di Ricerche Europee dell'Università degli Studi di Genova e l'UNICEF Liguria, avvenuta in data 6 febbraio 2004, veniva promossa l'attivazione di un corso di aggiornamento professionale rivolto ai docenti delle Scuole dell'obbligo e dell'infanzia di Genova e Provincia finalizzato alla costituzione, presso ogni Istituzione Scolastica, di almeno una figura di Esperto/ Garante dei diritti dei bambini.

Questa iniziativa rappresenta un naturale processo di impegno della scuola per l'affermazione dei diritti di tutti i bambini. Gli insegnanti ancora una volta hanno voluto lanciare un messaggio alla società civile mettendosi in gioco, senza compenso e senza particolari riconoscimenti, per poter essere un punto di riferimento nella scuola per tutti coloro che intendono fare qualcosa di concreto per i bambini.

Dal Programma Scuola di Educazione allo Sviluppo dell'Unicef, dall'impegno alla diffusione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, all'Esperto/Garante si sviluppa il ruolo della scuola sentinella in una società non sempre attenta al ruolo dei giovani.

Le parti firmatarie promuovono l'attivazione di un corso di aggiornamento professionale rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai docenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia finalizzato alla costituzione, presso ogni Istituzione scolastica, di almeno una figura di Esperto-Garante dei diritti dei bambini che sia consapevole delle responsabilità poste a carico delle Istituzioni scolastiche da parte della normativa vigente e provveda ad attivare le strutture approntate nel territorio, nel caso di situazioni di disagio o di difficoltà d'inserimento.

Sede UNICEF Liguria - Genova

Via Domenico Fiasella, 34/R

16121 Genova

telefono: 010 53 25 50

fax: 010 53 25 50

e-mail: comitato.genova@unicef.it

Orario di apertura

mattina: dalle 9.30 alle 12.30

pomeriggio: dalle 15.30 alle 18.30

chiuso il sabato e la domenica

Sito: www.unicef.it

Telefono Azzurro

Abusi all'infanzia

Telefono Azzurro sin dalla sua nascita, nel 1987, è impegnato nel contrasto dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia. Nel 2007 su un totale di 3.495 casi gestiti, il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro ha accolto 923 segnalazioni di bambini e adolescenti vittime di abuso, individuando complessivamente 1.155 forme di abuso: ciò significa che alcuni bambini sono vittime di più violenze contemporaneamente. La maggior parte degli abusi segnalati al Telefono Azzurro sono di tipo fisico (32,5%), e psicologico (34,5%), ma sono tanti anche i casi di abuso sessuale (12,2%) e grave trascuratezza (20,8%). Questa la fotografia allarmante dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese. Il numero dei casi denunciati in Italia è inferiore a quello registrato nel resto d'Europa. Un dato che fa riflettere: nel nostro Paese ci sono meno abusi o restano nell'ombra?

Molto è cambiato in questi venti anni, se si pensa che, quando Telefono Azzurro iniziò la sua attività, in Italia si parlava raramente e con grandi resistenze di abusi sessuali a danno di bambini e adolescenti. Negli ultimi venti anni la sensibilità sociale su questo tema è decisamente cresciuta.

Tuttavia in molti (troppi) casi l'informazione su questo fenomeno continua ad essere dominata dalle opinioni soggettive; in molti (troppi) casi gli stessi professionisti si lasciano guidare da impressioni e posizioni ideologiche che non tengono conto della complessità e delle mille sfaccettature che un caso di abuso presenta. Ne è un esempio un'affermazione generica come quella che "i bambini dicono sempre la verità": qualsiasi genitore sa per esperienza che, dal momento in cui un bambino impara a parlare, potrà dire cose che corrispondono al vero, cose che corrispondono al falso o cose che crede vere eppure non lo sono.

Telefono Azzurro si batte da anni perché i professionisti non cedano alla superficialità nella valutazione e nell'intervento ma, consapevoli delle specifiche conoscenze necessarie a gestire un caso di abuso, apprendano a coniugare la propria capacità di ascolto e la propria empatia – essenziali nel lavoro con le vittime di abuso – con le conoscenze, le metodologie, le linee guida definite a livello internazionale.

Cosa fa Telefono Azzurro

L'associazione agisce su due fronti: la prevenzione e l'intervento a favore delle vittime.

- **Prevenzione:** Telefono Azzurro realizza corsi di formazione e aggiornamento per operatori dei servizi socio-sanitari e insegnanti; realizza laboratori psico-educativi per bambini e adolescenti; promuove la diffusione di una cultura più attenta al tema, la ricerca e la formazione anche a livello internazionale.
- **Intervento:** Mette a disposizione dei bambini, degli adolescenti e degli adulti le sue due linee telefoniche di ascolto a cui raccontare situazioni di abuso subite o vissute da altri; dal 2003 gestisce le situazioni che richiedono un intervento immediato con il 114 Emergenza Infanzia; ha attivato i Tetti Azzurri di Roma e di Treviso per la diagnosi e la cura delle piccole vittime e delle loro famiglie. Il Centro di Ascolto di Telefono Azzurro è attivo in tutta Italia 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. La linea 19696 è a disposizione di tutti i bambini e gli adolescenti fino a 14 anni di età che desiderano parlare con un operatore specializzato di una si-

tuazione di disagio che stanno vivendo. La linea 199.15.15.15 è a disposizione dei ragazzi di età superiore ai 14 anni e degli adulti che desiderano confrontarsi in merito ad eventuali situazioni di disagio.

Le sedi sul territorio

Telefono Azzurro – Sede di Milano

Corso Lodi, 47 - 20139

Telefono 02.550271

Telefono Azzurro - Sede di Torino

Corso Rosselli, 128/A - 10141 Torino

Telefono 011.4831104

Fax 011.4367980

Telefono Azzurro - Sede di Bologna

Via Marconi, 1 - 40122 Bologna

Telefono 051.225222

Fax 051.271123

Telefono Azzurro - Sede di Modena

Via Emilia Est, 421 - 41100 Modena

Telefono 059.9787.000

Fax 059.9787.007

Centro territoriale Forlanini - Roma

Via Portuense 332 - 00149 Roma

Telefono 06.95219201

Fax 06.95219220

Tetto Azzurro – Sede di Treviso

Via Isola di Mezzo, 33 - 31100 Treviso

Telefono 0422.545404

Fax 0422.545413

Tetto Azzurro – Sede di Padova

Piazza donatore del sangue, 10 (ex via montà 368)

35136 Padova

Telefono 049.8774428

Fax 049.8774428

Telefono Azzurro - sede di Napoli

Via della Giudecca Vecchia, 29 - 80139 Napoli

Telefono 081.0140648

Telefono Azzurro - Sede di Palermo

Via Salvatore Puglisi, 67/69/71 - 90143 - Palermo

Telefono 091.301616

Fax 091.6264740

Telefono Azzurro - Sede di Firenze

Borgo Tegolaio, 7 - 50123 Firenze

Telefono 055.5387420

Fax 055.5387421

www.telefonoazzurro.it

Garante Regionale per l'Infanzia

Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito con la L.R. n.12 del 24/5/2006 e disciplinato con legge regionale n. 9 del 16 marzo 2007, opera in assoluta libertà e indipendenza per la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori.

Tali diritti sono meglio elencati nella Convenzione di New York (ratificata con Legge n.176 del 27 maggio 1991) e nei successivi accordi internazionali, che supportano l'evoluzione normativa in tema di minori, finalmente considerati portatori di diritti e interessi propri, che tutti gli ordinamenti devono riconoscere e promuovere in ogni ambito e ai massimi livelli.

Fino all'istituzione del Garante, che assume la totalità delle funzioni che la normativa gli attribuisce, il Difensore Civico esercita le sole funzioni di garanzia e tutela dei diritti previste dal art.3 della L.R. n. 38 del 6 ottobre 2006, che possano esser state lesi da interventi od omissioni delle Pubbliche Amministrazioni.

Regione Liguria, Ufficio Difensore Civico

Viale Brigate Partigiane 2

16129 Genova

Tel. 010 5484223- 5485064

Appendice normativa

Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo – New York 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione,

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà; Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza;

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività;

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione;

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'Art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo;

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita;

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in ma-

teria di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione;

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti econo-

mici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la deten-

zione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'Art. 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle di-

sposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le in-

- formazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
 - c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
 - d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
 - e) perseguono le finalità del presente Art. stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo status di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente Art. è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo

conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
- b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

1. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

2. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente Art.. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
 - e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento mo-

derni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;
- e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell'Art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente Art. siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente Art.. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente Art..

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario inter-

nazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo scarico a condizioni di parità;

V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa

decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

[...]

Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei Fanciulli Strasburgo 1996, ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione; Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121/1990 dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei fanciulli;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

Hanno convenuto quanti segue:

Art. 1 - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) "Autorità Giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
- b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
- c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'Autorità Giudiziaria a nome di un minore;
- d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

Art. 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Art. 4 - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Art. 5 - Altri eventuali diritti procedurali

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

Art. 6 - Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'Autorità Giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:
- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
 - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;
- c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa .

Art. 7 - Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'Autorità Giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. In caso di urgenza, l'Autorità Giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Art. 8 - Possibilità di procedere d'ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'Autorità Giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Art. 9 - Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'Autorità Giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

Art. 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

- a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
- b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
- c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le Parti esaminano la possibili di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

Art. 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendente-

mente da qualunque procedimento.

Art. 12

1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

2 Tali funzioni sono le seguenti:

- a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori;
- b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori;
- c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori,
- d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

Art. 13 - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Art. 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Art. 15 - Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

[...]

Costituzione Italiana

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Codice Civile

Art. 330 – Decadenza dalla potestà sui figli

Il giudice può pronunciare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore" (art. 37, legge 28 marzo 2001, n. 149).

Art. 333 – Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 336 – Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

"Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore" (art. 37, legge 28 marzo 2001, n. 149 e non ancora entrato in vigore)

Art. 337 – Vigilanza del giudice tutelare

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.

Art. 37-bis – Costituzione delle parti

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Art. 337-ter – Procedimento

Art. 337-quater – Audizione del minore

Art. 337-quinquies – Decisione e reclamo

Art. 337-sexies – Vigilanza

Art. 343 – Apertura della tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

Art. 344 – Funzioni del giudice tutelare

Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (artt. 43 e seguenti).

Art. 357 – Funzioni del tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 360 – Funzioni del protutore

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 403 – Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Art. 417 – Istanza d'interdizione o di inabilitazione

L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 2047 – Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sor-

veglanza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048 – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Codice Penale

Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 361 – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 365 – Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Art. 527 – Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro

309.

Art. 528 – Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

- 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
- 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

Art. 564 – Incesto

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiore.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà o della tutela legale.

Art. 566 – Supposizioni e soppressione di stato

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567 – Alterazione di stato

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Art. 568 – Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 570 – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 571 – Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572 – Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 573 – Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Art. 574 – Sottrazione di persone incapaci

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libi-

dine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Art. 575 – Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 578 – Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

Art. 579 – Omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Art. 580 – Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Art. 581 – Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [276, 294, 295, 336-338, 341-343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 588, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635].

Art. 582 – Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583-bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter – Pena accessoria

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 583-quater – Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

Art. 584 – Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 586 – Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 588 – Rissa

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.

Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della

partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Art. 589 – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 591 – Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cin-

que anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Art. 593 – Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Art. 594 – Ingiuria

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Art. 595 – Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata

mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis – Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter – Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600-quater – Detenzione materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quinquies – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a

danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 600-octies – Impiego di minori nell'accattonaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 601 – Tratta e commercio di schiavi

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602 – Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 605 – Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

Art. 609 – Perquisizione e ispezione personali

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 609-bis – Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-ter – Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quater – Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies – Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 609-septies – Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

Art. 609-octies – Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609-nonies – Pene accessorie ed altri affetti penali

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Art. 609-decies – Comunicazione al tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 600-octies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 601, 602 e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 610 – Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 611 – Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 613 – Stato di incapacità procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

- 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
- 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

Art. 622 – Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti pre-

posti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Codice di Procedura Penale

Art. 103 – Garanzie di libertà del difensore

Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

- a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
- b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.

Art. 200 – Segreto professionale

Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nel-

l'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 331 – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 332 – Contenuto della denuncia

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 333 – Denuncia da parte di privati

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Art. 334 – Referto

Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbli-

gate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 335 – Registro delle notizie di reato

Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia (estratto), come modificata dalla legge 476/1998 e dalla legge 149/2001.

Art. 1

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Art. 2

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

Art. 3

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 4

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso

rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

Art. 5

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

Art. 6

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni

degli adottati.

Art. 7

1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compie l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Art. 8

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

Art. 9

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adozzabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi,

deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Art. 10

1. Il Presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 15

1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad avviarsi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.

[...]

Indirizzi in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori

Regione Liguria

DGR n. 1079 del 1° ottobre 2004

Prima Parte

Definizione del fenomeno del maltrattamento e abuso e comportamenti da mettere in atto da parte di operatori ed enti.

Premessa

Gli Indirizzi intendono promuovere lo sviluppo di una cultura e di una sensibilità all'interno delle istituzioni, che sono preposte alla tutela del minore, affinché gli operatori a vario titolo coinvolti, maturino una capacità di rilevazione precoce del disagio e individuino percorsi metodologici, che permettano una condivisione di termini, definizioni e prassi operative ad ogni livello, che favoriscano l'accoglienza, l'ascolto, la presa in carico, la protezione, il trattamento, nonché l'attività di prevenzione e formazione permanente.

Gli Indirizzi si compongono di due parti:

- la prima parte definisce il fenomeno del maltrattamento e dell'abuso ed i comportamenti da mettere in atto da parte di operatori ed Enti;
- la seconda parte fornisce indirizzi e modalità organizzative ai Comuni e alle Aziende Sanitarie, per la gestione del fenomeno.

Classificazione delle diverse forme di maltrattamento

- Maltrattamento: è da parte dei genitori o delle persone, che si prendono cura del bambino. Il maltrattamento può essere fisico se provoca lesioni, psicologico se il bambino viene svalutato, umiliato e denigrato.
- Patologie delle cure: riguarda i fenomeni di incuria, discuria e ipercura.
- Abuso sessuale: coinvolgimento di minori in attività sessuali, agito da familiari, conoscenti, estranei.
- Violenza assistita da minori in ambito familiare: qualsiasi atto di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, compiuto su figure di riferimento o su altre figure significative sia adulte che minori. Di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente o indirettamente, quando il minore sia a conoscenza della violenza e/o ne percepisca gli effetti.
- Violenza virtuale: quel tipo di violenza praticata attraverso Internet con la proposta di siti con immagini sessuali e/o pornografiche, più o meno esplicite.
- Sindrome da alienazione parentale: stato psicologico manifestato da minori posti al centro di conflitti parentali con l'inibizione a frequentare uno dei genitori; emerge soprattutto nei casi di separazione e divorzio conflittuali.

Caratteristiche del fenomeno del maltrattamento e abuso

Il fenomeno di maltrattamento e abuso si presenta sotto diverse forme:

- sommerso: tende ad essere rilevato solo quando assume un livello di gravità tale, da produrre

danni irreversibili o comunque difficilmente rimediabili;

- nascosto e negato: un grave attacco alla personalità del bambino che richiede un'immediata tutela e protezione;
- di difficile rilevabilità;
- ripetitivo nel tempo: recenti studi clinici sottolineano la forte probabilità per un bambino, che subisce maltrattamento e abuso, di avere maggiori probabilità di diventare a sua volta un genitore maltrattante e/o abusante.

Fattori di rischio e fattori protettivi

L'individuazione dei "fattori di rischio" sviluppa la capacità di rilevare tutti quei segnali di disagio, che possono presentarsi nelle forme fisiche, psicologiche e sociali. In termini operativi significa acquisire la competenza nell'ambito della rilevazione e raccolta degli "indicatori di rischio".

I "fattori protettivi" si possono identificare in quegli elementi che, combinati insieme o presi singolarmente, diminuiscono la gravità delle conseguenze psicologiche o possono agire come elementi di riduzione e protezione dal danno.

Norme di riferimento

Gli interventi, volti alla tutela dei minori, sono disciplinati oltre che dal Codice Civile, Penale, di Procedura Civile e Penale, alle sotto indicate norme.

Tutela in sede civile:

I contenuti della tutela si desumono dalla lettura del Codice Civile (art. 400 e seguenti), dal D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 (art. 23), dalla Legge 4 Maggio 1983, n° 184 e successive modificazioni, dalla Legge 8 Novembre 2000 n° 328, dalla legge 29 Luglio 1975 n° 405, dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 502, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 Novembre 2001.

Segnalazione

Le segnalazioni devono essere effettuate ogni volta che gli operatori vengano a conoscenza, "in ragione del proprio ufficio", delle condizioni di un minore in situazione d' abbandono: in tali casi essi devono riferirsi al Tribunale per i Minorenni, in quanto la mancata segnalazione dà adito ai provvedimenti penali ai sensi dell'articolo 328 del Codice Penale.

Per la segnalazione non sono previste forme particolari; è comunque opportuno evitare che avvenga in forma non scritta o troppo sintetica, perché ciò non soddisferebbe le esigenze del procedimento civile.

L'Ente Locale, opportunamente attivato dall'Autorità Giudiziaria, assume la tutela dei minori, nel caso in cui il genitore non possa o sia decaduto nella sua funzione di cura, di vigilanza e di rappresentanza del minore, sempre che quest'ultimo non abbia altri parenti significativi.

Le Aziende Sanitarie Locali garantiscono al minore ed alla sua famiglia interventi d'assistenza specialistica, di diagnosi e di cura delle patologie.

Sono obbligati alla segnalazione:

- il pubblico ufficiale;
- l'incaricato di un pubblico servizio;
- l'esercente un servizio di pubblica necessità.

Destinatari della segnalazione

- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
- Tribunale Ordinario, per segnalazioni d'urgenza in materia di affidamento dei figli, quando vi è in corso un procedimento di divorzio e/o di separazione.
- Ente Locale, attraverso il Servizio Sociale, per provvedimenti d'allontanamento in via d'urgenza e per situazioni di disagio, che riguardano la sfera psicologica e/o affettiva del minore. La presa in carico ai fini di un miglioramento delle condizioni familiari e di crescita del minore richiede l'intervento specialistico dell'Azienda Sanitaria Locale.

Procedure da adottarsi per la segnalazione

- Acquisizione del consenso da parte dei genitori esercenti la potestà.
- Segnalazione diretta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per mancanza di consenso da parte dei genitori, esercenti la potestà.
- Adozione di procedure in via d'urgenza, ex articolo 403 del Codice Civile.
- Segnalazione immediata, tramite le Prefetture, al Comitato per i Minori Stranieri, qualora il minore, in situazione di disagio, sia straniero e non accompagnato.

Tutela in sede penale

Le misure in sede penale sono predisposte dalla seguente legislazione: Legge 15 febbraio 1996, n°66 "Norme contro la violenza sessuale";

Legge 3 agosto 1998, n°269: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

I reati sono perseguibili d'ufficio o a querela di parte, in relazione al fatto che l'Autorità Giudiziaria proceda indipendentemente o su espressa richiesta di punizione dell'indiziato.

Denuncia, in ambito penale, di reati commessi su minori

Per denuncia o segnalazione s'intende la comunicazione di un reato, di cui un minore sia stato vittima o presunta vittima, finalizzata ad avviare un procedimento penale volto a verificare la fattispecie delittuosa e ad individuare l'autore del reato per stabilirne la colpevolezza e l'entità della pena.

Legge 3 agosto 1998, n°269: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". I reati sono perseguibili d'ufficio o a querela di parte, in relazione al fatto che l'Autorità Giudiziaria proceda indipendentemente o su espressa richiesta di punizione dell'indiziato.

Denuncia, in ambito penale, di reati commessi su minori

Per denuncia o segnalazione s'intende la comunicazione di un reato, di cui un minore sia stato vittima o presunta vittima, finalizzata ad avviare un procedimento penale, volto a verificare la fattispecie delittuosa e ad individuare l'autore del reato, per stabilirne la colpevolezza e l'entità della pena.

Soggetti obbligati alla denuncia

I privati cittadini "possono" fare denuncia dei reati perseguibili d'ufficio, ai sensi art.333 del Codice di Procedura Penale (Denuncia da parte dei privati) e sussiste, per questi ultimi, l'obbligo

di denuncia nei casi previsti dagli artt. 364 e 709 del Codice Penale, mentre i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio “devono” denunciare i reati perseguibili d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto prescrive l'art.331 del Codice di Procedura Penale

“Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”.

Casi in cui l'obbligo della denuncia non sussiste

L'art. 362 del Codice Penale, al secondo comma, stabilisce che non si configura la fattispecie dell'omissione di denuncia da parte dell'incaricato di pubblico servizio, quando il reato del quale abbia avuto notizia sia punibile a querela della persona offesa, né si configura per i responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

L'art. 365 del Codice Penale, al secondo comma, prescrive che l'omissione di referto, nell'esercizio di una professione sanitaria, non si delinea, quando esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. In pratica, l'obbligo di referto riguarda solo i casi, in cui il paziente non sia il presunto autore del reato o comunque non si ritenga che possa essere coinvolto attivamente nella commissione di un reato.

Procedure da adottarsi per la denuncia e/o segnalazione

I soggetti tenuti all'obbligo, come sopra delineati, devono fare denuncia o segnalazione alle seguenti Autorità Giudiziarie:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, se il presunto autore del reato è un adulto;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, se il presunto autore del reato è un soggetto di minore età;
- altra Autorità, che abbia obbligo di riferirne all'Autorità Giudiziaria.

Deroga al principio generale dell'obbligo di cooperazione con l'Autorità Giudiziaria

L'obbligo di denuncia sottolineato sussiste anche in deroga alle regole che disciplinano il “segreto professionale” ed il “segreto d'ufficio”, cui sono vincolati gli operatori dei servizi territoriali nella loro qualità di pubblici ufficiali. Il “segreto professionale” è disciplinato in ambito giurisdizionale dalle seguenti disposizioni:

- in ambito penale:

art. 200 del Codice di Procedura Penale: “Segreto professionale”;

art. 256 del Codice di Procedura Penale: “Dovere d'esibizione e segreti”;

art. 362 del Codice di Procedura Penale: “Assunzione di responsabilità”;

- in ambito civile :

art. 249 del Codice di Procedura Civile “Facoltà di astensione dalla testimonianza”.

Seconda parte

Indirizzi ai Comuni, alle Aziende Sanitarie e modalità organizzative

L'obiettivo dei presenti indirizzi è il raggiungimento, a livello territoriale, delle seguenti finalità:

- promozione, attivazione e attuazione di interventi di prevenzione organici e continuativi;
- attivazione di percorsi formativi per tutti gli operatori coinvolti;
- precoce rilevazione, corretta segnalazione ed efficace, qualificata ed integrata presa in carico di situazioni di maltrattamento e abuso di minori sospetto o conclamato;
- l'attuazione d'adeguate forme di protezione del minore, dal momento della rilevazione per l'intero percorso, comprendendo l'eventuale iter giudiziario;
- tempestiva presa in carico e relativo trattamento della patologia familiare.

Il "lavoro di rete" è la metodologia cardine per la programmazione, organizzazione e verifica degli interventi; deve prevedere l'articolazione territoriale capillare della rete dei servizi e coinvolgere le famiglie, gli operatori dei servizi educativi e scolastici, le forze dell'ordine, la magistratura e le figure significative, che vengono a contatto con i minori.

Organizzazione e modalità operative dei "Servizi in Rete"

Le competenze in materia di tutela e protezione del minore sono suddivise tra Ente Locale e Azienda Sanitaria Locale:

- l'Ente Locale interviene nelle fasi di prevenzione, rilevazione, e protezione;
- l'Azienda Sanitaria Locale interviene nelle fasi di prevenzione, rilevazione, protezione, valutazione e trattamento.

I primi livelli d'intervento (prevenzione primaria e secondaria, rilevazione e protezione) sono svolti in modo coordinato dagli Enti Locali e dalle USL; gli interventi riferiti alla valutazione e al trattamento sono di competenza delle USL e richiedono la collaborazione e il raccordo con i Servizi Sociali.

Per il piano organizzativo e operativo si ritiene necessario indicare almeno tre principi:

- predisposizione a livello territoriale di protocolli operativi, che rendano evidenti: la metodologia di intervento a carattere multidisciplinare, le modalità integrate dei percorsi sanitari, sociali e giudiziari; il coordinamento delle risorse pubbliche e private;
- individuazione di due livelli di intervento, uno progettuale e organizzativo e l'altro operativo, relativamente alla presa in carico del minore e delle persone coinvolte e alla gestione della situazione nella sua complessità.

Entrambi i livelli dovranno essere gestiti in modo coordinato ed integrato dai Servizi Sociali e Sanitari;

- costituzione in base alle esigenze territoriali e quindi a livello di Servizio Sociale o di Zona/Distretto Sanitario o di Sovrazona di almeno 1 équipe multidisciplinare, che preveda almeno le seguenti figure professionali:

- 1) Assistente Sociale;
- 2) Psicologo

L'équipe deve poter attivare tempestivamente il collegamento multidisciplinare, finalizzato alla presa in carico del caso con figure professionali, quali il neuropsichiatra infantile, il pediatra, il ginecologo, il medico legale e l'educatore, individuati precedentemente dai diversi enti coinvolti.

È necessaria anche la disponibilità di un consulente giuridico per le situazioni particolarmente complesse.

Si ritiene che gli operatori, individuati quali componenti essenziali dell'équipe minima, possano essere coinvolti nell'espletamento delle attività concernenti l'abuso e il maltrattamento attraverso un impegno part time.

L'unità multidisciplinare, tenuto conto della realtà territoriale e dei protocolli operativi, opera per garantire prestazioni sociali e sanitarie al minore e alla famiglia, in un'ottica d'intervento globale e per rispondere ai bisogni emergenti.

In particolare ha il compito di:

- garantire una risposta tempestiva ed efficace alla tutela del minore;
- valorizzare le risorse e l'apporto delle diverse professionalità coinvolte evitando la sovrapposizione delle attività specialistiche;
- attivare gli strumenti indispensabili, affinché le diverse fasi della rilevazione, segnalazione, valutazione rispettino l'esigenza di tempestività, onde richiedere le necessarie misure di protezione;
- monitorare la situazione nei casi di allontanamento;
- favorire l'attivazione da parte dei servizi di interventi specialistici nei confronti dei familiari, quando esiste un progetto di recuperabilità della relazione genitori/bambino;
- favorire l'eventuale successivo trattamento, da parte dei servizi competenti, dell'abusante/maltrattante;
- fornire consulenza in tutte le fasi del procedimento;
- favorire il raccordo tra i vari servizi distrettuali/équipe multidisciplinare;
- essere punto di riferimento non solo per gli operatori sociali e sanitari, ma anche per gli operatori dei servizi educativi e scolastici;
- monitorare il fenomeno sia in termini quantitativi che qualitativi e le risposte offerte.

I professionisti devono avere una formazione, che permetta loro di intervenire al fine di elaborare strategie d'accoglienza dell'abusato e dell'abusante, ed essere in grado di contrastare la tendenza alla negazione nel sistema abusante.

Caratteristiche generali del modello organizzativo territoriale

Il modello organizzativo deve possedere le seguenti caratteristiche:

- risorse adeguate in termini di stabilità nel tempo dell'équipe (numero operatori e durata del loro mandato) e tempi di lavoro congruenti con le esigenze delle situazioni trattate e con i compiti svolti dai singoli operatori;
- operatività integrata fra Enti Locali, Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Università, Scuole, Prefetture, Tribunale per i Minorenni, Centro per la Giustizia Minorile, Tribunale Ordinario, Forze dell'Ordine, Agenzie Territoriali impegnate nell'ambito specifico;
- definizione di protocolli di intesa, condivisi, partecipati e concordati fra gli enti appartenenti alla rete;
- attività di studio e di ricerca finalizzate alla programmazione attraverso processi di raccolta di dati omogenei per l'intero territorio regionale;
- individuazione del referente del caso (case manager);
- formazione e aggiornamento degli operatori.


Formazione degli operatori

Le attività di aggiornamento e di formazione in materia di abuso e maltrattamento ai danni di

minori è opportuno siano differenziate in:

- livello formativo generale di base per coloro, che operano a contatto con i bambini (Scuola, Servizi per l'Infanzia, Forze dell'Ordine etc.), affinché acquisiscano le competenze necessarie all'ascolto e alla comprensione dei segnali di disagio;
- approfondimento specialistico per gli operatori degli Enti Locali e delle USL delegati a rilevare il maltrattamento ed a prendere in carico la vittima e la famiglia, migliorando le capacità professionali degli operatori stessi dei servizi territoriali.

INDICATORI DI MALTRATTAMENTO

SEGNALANTE	MINORE	MOTIVAZIONE Breve sintesi dei fatti che hanno indotto all'osservazione	DATA Evento iniziale
Ente e/o Istituto/Scuola:	Iniziali:		
Ruolo:	Nato a: il:		
Nome:	Sesso		
Team:		OSSERVAZIONI	
.....			
.....			
DATA	SEGNALANTE	SEGNALI COMPORTAMENTALI TRASCURATEZZA E/O MALTRATTAMENTI E/O ABUSO e/o eventi , frasi , disegni, atteggiamenti del minore	
		SEGNALI FISICI DI TRASCURATEZZA E/O MALTRATTAMENTI E/O ABUSO	
		Descrizioni dell'aspetto e/o delle eventuali lesioni visibili	
			Evidenza fisica delle lesioni 
		FAMIGLIA: reazioni e/o comunicazioni	

Refertati da.....
 Che cosa si riscontra:.....

LA SITUAZIONE È GIÀ A CONOSCENZA DEI SERVIZI Sì No

Da quale Servizio.....

Per quale motivo.....

Operatore di riferimento.....

Breve relazione su quanto già conosciuto.....

FIGURE DI RIFERIMENTO PER IL MINORE CONOSCIUTE DALLA SCUOLA

- Genitore
- Parente (nonni, zii, ...).....
- Vicini.....
- Altro.....

La presente scheda può essere compilata anche parzialmente con le informazioni a conoscenza del segnalante.

Data.....

Firma.....

N. B. Questa scheda è una traccia per la segnalazione di un minore.
 Non è indispensabile avere tutti i dati richiesti.

Protocollo di intesa operativo

Comune di Genova/Azienda USL 3 Genovese

Casi nuovi in cui emerge un sospetto di abuso sessuale

Premessa

Il Comune di Genova e la Azienda USL 3 Genovese, nel supremo interesse del minore, individuano il percorso operativo per la valutazione dei bambini e delle famiglie in cui emerga un sospetto di abuso sessuale nei confronti di un minore.

Il sospetto di abuso sessuale si deve presentare quale fatto nuovo e deve trattarsi di un caso in fase valutativa rispetto ai problemi di abuso.

Gli operatori del Distretto Sociale (Comune di Genova) possono segnalare con apposita scheda le suddette situazioni al Centro Sovradistrettuale sul Maltrattamento e Abuso ai Minori (Azienda USL 3 Genovese). Vedi scheda allegata.

Obiettivi

Bilanciare le esigenze di difesa e protezione dei bambini e il bisogno dei genitori di essere compresi e aiutati attraverso interventi congiunti da parte dei due servizi.

Facilitare e sostenere gli operatori nel percorso di segnalazione.

Facilitare la famiglia nel percorso di comprensione delle proprie difficoltà e di cambiamento della situazione di crisi e di disagio.

Restituire alla Magistratura osservazioni, valutazioni, riflessioni e proposte che permettano interventi il più possibile mirati e realizzabili.

Offrire uno strumento metodologico per gli operatori e una rilevazione statistica dei casi gestiti in collaborazione Comune di Genova / Centro Sovradistrettuale ASL 3

Elaborare percorsi operativi sempre più efficaci ed integrati delle due istituzioni sui singoli casi.

Tipologia casi

1. Casi con procedura di Volontaria Giurisdizione (V.G.) aperta presso il Tribunale per i Minorenni relativa ad un minore affidato ai Servizi Sociali del Comune di Genova.
2. Casi con procedura di V.G. aperta presso il Tribunale per i Minorenni relativa ad un minore non affidato ai Servizi Sociali del Comune di Genova
3. Casi per i quali gli operatori del Distretto Sociale (D.S.) hanno fatto segnalazione alla Procura presso il Tribunale di Genova e nella quale viene specificato l'avvenuto invio per valutazione al Centro Sovradistrettuale ASL.
4. Casi spontanei, nuovi o già in carico al D.S. senza procedura dell'Autorità Giudiziaria (A.G.) per i quali il D.S. presenta richiesta scritta di consulenza al Centro ASL su un sospetto di abuso sessuale per il quale l'operatore non ritiene di dover fare una segnalazione immediata all'A.G., in quanto gli indicatori di abuso sono minimi o confusi.

Il Percorso Operativo

Si delinea il percorso operativo valido per la richiesta da parte del Distretto Sociale di valutazione multidisciplinare da parte del Centro Sovradistrettuale ASL.

Nell'interesse supremo del minore tutti i passaggi di comunicazioni e informazioni di entrambi gli Enti previsti dal presente protocollo d'intesa potranno essere trattati dagli incaricati ai sensi della Legge 675/96. Art. 11 o successive note del Garante.

1. Qualora uno o più operatori del Distretto Sociale ritengano di attivare l'intervento del Centro ASL devono compilare la scheda allegata e inviarla via fax al numero indicato nella scheda all'Assistente Sociale del Centro ASL che contatterà gli operatori inviati per fissare un appuntamento.
2. Gli operatori del D.S. verranno ricevuti nella giornata di riunione dell'equipe presso la sede del Centro ASL dove presenteranno quanto da loro rilevato sul caso.
3. Il Centro ASL valuta la propria competenza sul caso, e invierà attraverso lo stesso mezzo comunicazione dell'avvenuta presa in carico o meno.
4. Verranno concordati successivi momenti di contatto o verifica congiunta per il reciproco passaggio di tutte le informazioni necessarie e del materiale che gli operatori dei reciproci servizi ritengono utile .
5. Alla fine della valutazione da parte del Centro ASL dovrà essere fissato un incontro con gli operatori segnalanti del D.S. per condividere l'ipotesi di progetto sul caso.
6. L'eventuale invio a percorsi di cura (es. Psicoterapia) sarà a carico del Centro Sovradistrettuale, parallelamente l'attivazione della fase di protezione (es. collocazione del minore) sono a carico dell'ente locale.

Il presente protocollo d'intesa è da considerare sperimentale e da sottoporre a verifica da parte dei due Enti attraverso le modalità ritenute più opportune (es: incontri con periodicità da definire tra i referenti, da individuare, del Gruppo Centrale del Comune e del Centro Sovradistrettuale ASL)

Genova, Ottobre 2005

Scheda richiesta intervento/consulenza al Centro Sovradistrettuale sul
Maltrattamento e Abuso dei Minori
Azienda Sanitaria 3 Genovese

Comune di Genova Prot. n. del
Distretto Sociale
Via
Tel.

Richiesta di: consulenza agli operatori intervento
Iniziali minore: Quartiere:

Composizione Nucleo	Sesso	Luogo nascita	Anno nascita	Scolarità		Titolo Studio	Occupazione
				Ordine	Classe		
Padre							
Madre							
Minore segnalato							
Fratelli							
Altri conviventi							

Già conosciuto dal Distretto Sociale: sì no da quando:.....
Affidato al Comune di Genova: sì no da quando:.....
Consenso a questa segnalazione da parte dei genitori: sì no

Rivelazione = è il minore che ha parlato a..... casualmente
intenzionalmente
quando (data).....

Rilevazione = il sospetto di abuso è venuto a in data.....
In quale circostanza.....
.....

Segnalazione = da chi e come l'operatore che ha effettuato la richiesta al Centro è venuto a conoscenza della situazione:.....
.....

Persona sospettata di abuso: M F età:.... Grado di parentela.....

Convivente con il minore

Famiglia ristretta

Famiglia allargata


Extra Famiglia

Operatori	Qualifica	Reperibile nei giorni	Telefono

Il Responsabile di Distretto

- Bertotti T., De Ambrogio U. *La Valutazione nelle indagini Sociali. Prospettive Sociali e Sanitarie.* Rivista n° 2/2003 pp.1/6 , F. Angeli, Milano
- Bertotti T. *Il burn-out degli operatori che si occupano dell'abuso all'infanzia: la doppia trasparenza come proposta di una strategia preventiva.* In Cirillo S., Cipolloni M.V. *L'assistente Sociale ruba i bambini?* - Cortina, Milano 1994
- Carini A. et al. *L'abuso sessuale e intrafamiliare.* Manuale di intervento, Cortina, Milano 2001
- Cirillo S. *La vittimizzazione secondaria: alcune forme di violenza istituzionale nei confronti delle famiglie maltrattanti.* Terapia familiare, n°83/2005, F. Angeli, Milano
- Cirillo S. *Cattivi genitori,* Cortina, Milano 2005
- Cirillo S. , Di Blasio P. *La famiglia maltrattante,* Cortina, Milano 1989
- Di Blasio P. *Psicologia del bambino maltrattato.* Il Mulino, Bologna 2000
- De Zulueta F. *Dal dolore alla violenza,* Cortina, Milano 1999
- Herman J. L. *Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza dall'abuso domestico al terrorismo,* Ma.Gi, Roma 2005
- Ghezzi D., Valdilonga F. *La tutela del minore,* Cortina, Milano 1996
- Malacrea M. *Trauma e riparazione,* Cortina, Milano 1998
- Malacrea M. *Il "buon trattamento": un'alternativa multiforme al maltrattamento infantile.* Cittadini in Crescita, n°1/2004 pp.1/17, Istituto degli Innocenti Firenze
- A. Miller *Il bambino inascoltato: realtà infantile,* Bollati Boringhieri, Torino 1989
- Miller A. *La fiducia tradita,* Garzanti, Milano 1996
- Montecchi F. *Prevenzione, rilevamento e trattamento dell'abuso,* Borla, Roma 1991
- Montecchi F. *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato,* F. Angeli, Milano 2005
- Roccia C. *Riconoscere ed ascoltare il trauma,* F. Angeli, Milano 2001
- Tamiazzo G. *Maltrattamento infantile e successive difficoltà di adattamento nel ciclo di vita,* Tesi di laurea, Facoltà di Psicologia, Università degli studi di Milano - Albicocca 2006
- Bianchi D., Moretti E., (a cura di), *Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile,* Istituto degli Innocenti, Firenze, 2006
- Cirillo S., Di Blasio P., *La famiglia maltrattante. Diagnosi e terapia* Milano, Cortina 1989
- Di Blasio P., *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali.* Edizioni Unicopli, Milano 2005
- Luberti R., Pedrocco Biancardi M.T. (a cura di), *La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente,* F. Angeli, Milano 2005
- Montecchi F., *Abuso sui bambini: l'intervento a scuola. Linee-guida e indicazioni operative ad uso di insegnanti, dirigenti scolastici e professionisti dell'infanzia,* F. Angeli, Milano 2002
- Montecchi F., *Gli abusi sull'infanzia: i diversi interventi possibili,* F. Angeli, Milano 2005

Finito di stampare nel mese di marzo 2012
presso Grafiche G7 - Savignone GE



Comune di Genova
Assessorato alle Politiche Socio Sanitarie
Assessorato alle Politiche Formative e Servizi Educativi